

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 71

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 aprile al 7 maggio 2003)

INDICE

BEVILACQUA: sul concorso per uditore giudiziario bandito nel 1998 (4-03814) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 3343	CURTO: sui danni alle colture causati dal maltempo in provincia di Brindisi (4-03765) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	Pag. 3357
BOCO: sull'inquinamento idrico a Vicenza (4-02336) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	3349	DETTORI ed altri: sull'esportazione di formaggi italiani (4-03847) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3358
BONATESTA: sul ritrovamento di tombe etrusche a Nepi (4-03291) (risp. URBANI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	3350	DI SIENA: sui danni prodotti dalla mosca olearia alle colture olivicole (4-03319) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3359
COLETTI: sulle misure in favore del comparto della pesca (4-04150) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3351	FALCIER ed altri: sul pagamento del canone RAI da parte degli albergatori (4-02928) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3360
COSTA: sui danni prodotti dalla peronospera alle colture viticole in provincia di Lecce (4-02458) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3353	FASOLINO: sui farmaci generici (4-02319) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	3361
sui danni alle colture causati dal maltempo in provincia di Lecce (4-02947) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3354	FASOLINO, SPECCHIA: sulla terapia della leishmaniosi (4-03358) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	3362
sulla politica sanitaria della regione Puglia (4-04050) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	3355	LAURO: sugli incendi boschivi ad Ischia (4-02379) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	3364
COZZOLINO, DEMASI: sulla strada statale n. 562 (4-03898) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3356	LIGUORI: sulla strada statale n. 447 «di Palinuro» (4-03870) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3365

MARITATI: sulla commissione tributaria provinciale di Lecce (risp. 4-04327) (risp. ARMO-SINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	Pag. 3367	SPECCHIA: sull'Ente irrigazione di Puglia, Lucania ed Irpinia (4-02394) (risp. ALEMANNANO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	Pag. 3380
MORO: sulla visita del sottosegretario Armosino nei comuni della Bassa Friulana (4-03341) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	3370	sul fenomeno della mucillagine in Adriatico (4-02716) (risp. ALEMANNANO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3381
PEDRAZZINI: sulla nomina del dottor Sgan-durra a dirigente generale dell'ANAS (4-03718) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3371	sui danni alle colture causati dal maltempo in provincia di Brindisi (4-02883) (risp. ALEMANNANO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3382
PEDRIZZI: sull'utilizzo di reti da pesca derivanti (4-03993) (risp. ALEMANNANO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3373	sul regime di aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva (4-03367) (risp. ALEMANNANO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3383
PETERLINI ed altri: sull'autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio del passaporto (4-00535) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	3375	STANISCI: sui danni alle colture causati dal maltempo in provincia di Brindisi (4-02950) (risp. ALEMANNANO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3384
RIZZI: sulla ricezione dei programmi sportivi trasmessi da Stream (4-02960) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3378	TURRONI: sulla Conferenza internazionale sulla gestione delle risorse faunistiche (4-04303) (risp. ALEMANNANO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3385
		ZAPPACOSTA: sulla presenza di alghe nel litorale abruzzese (4-03705) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	3387

BEVILACQUA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 9/12/1998 veniva indetto il concorso a 350 posti di uditore giudiziario;

che con atto n. 1921/2001 Reg. Gen. un candidato presentava ricorso con il quale impugnava la valutazione formulata in proposito dalla commissione esaminatrice, la cui insufficienza, relativa a tutte e tre le prove da lui sostenute, aveva comportato la sua esclusione dalle successive prove orali;

che a fondamento dell'impugnativa venivano dedotti, con molteplici motivi di gravame, i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili, ai quali seguivano ulteriori doglianze mediante atto di motivi aggiunti;

che la commissione esaminatrice del concorso, nella seduta del 2 marzo del 2000, ha adottato, come si evince dal verbale n. 168, i criteri generali e le modalità di valutazione che avrebbe seguito nel giudicare gli elaborati concorsuali dei candidati;

che i criteri che sono stati direttamente esplicitati si sono manifestati notevolmente generici e sommari, tanto che la stessa commissione ne ha riconosciuto la incompletezza, attraverso l'opportuna previsione che sarebbe stato «elaborato per ogni materia un paradigma schematicamente strutturato sulle questioni poste dai singoli temi, in modo da fornire ai commissari un affidabile supporto per la correzione dei compiti e la formulazione dei giudizi»;

che tali paradigmi, i quali avrebbero dovuto costituire parte integrante dei criteri di massima della commissione, non sono risultati essere stati adottati dalla medesima nei modi previsti dalla legge;

che i documenti presentati dall'amministrazione resistente sarebbero apparsi notevolmente differenziati tra loro, essendo accomunati dalla carenza assoluta di una pur minima veste formale e dalla mancanza di garanzie circa la loro provenienza ed autenticità;

che per il loro supporto cartaceo non sarebbe stata impiegata la consueta modulistica ministeriale, di cui pure la commissione era sicuramente munita: uno degli schemi, quello relativo all'elaborato di diritto penale, sarebbe stato addirittura redatto su carta recante l'intestazione dell'Università di Pavia, mentre la stesura materiale dei presunti paradigmi sarebbe stata effettuata con macchine, impostazione grafica e caratteri diversi per ciascuno di essi;

che quanto sopra indurrebbe a pensare, si legge nella sentenza del TAR del Lazio, che «...essi siano stati redatti da singoli commissari, a titolo di contributo propositivo individuale rivolto all'organo nel suo complesso». Tali atti non sembrerebbero evidenziare alcuni tipo di sottoscrizione o sigla che valga a fornire indicazioni sulla loro paternità/prove-

nienza, mancando soprattutto qualsiasi traccia di verbalizzazione o altra risultanza documentale che possa far ritenere avvenuta una loro approvazione;

che giova evidenziare che la necessità di una forma documentale discende dai principi generali che esigono la verbalizzazione delle deliberazioni degli organi collegiali. La forma documentale era poi, ulteriormente, imposta dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9/5/1994, il quale, per comprensibili ragioni di trasparenza, impone la verbalizzazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali (i cosiddetti criteri di massima);

che la commissione, per completare i criteri di massima e rispettare la propria autolimitazione, avrebbe dovuto riunirsi in seduta plenaria e deliberare a maggioranza sui paradigmi, facendo constare tutto ciò mediante la redazione di un regolare processo verbale;

che un altro aspetto evidenziato dalla sentenza del TAR è stato quello della mancanza di omogeneità tra i documenti in questione. Infatti, mentre quello relativo al tema di diritto penale si risolve in alcune telegrafiche indicazioni, di poche righe, il presunto paradigma di diritto amministrativo costituisce uno scritto assai particolareggiato, che si sviluppa in ben sei pagine;

che tale disomogeneità ha reso evidente che la redazione dei relativi testi sarebbe stata effettuata in applicazione di criteri del tutto diversi e contrastanti tra loro: il che confermerebbe come degli stessi sia mancato il necessario vaglio collegiale;

che giova evidenziare che, in un concorso di elevato livello di qualificazione come quello per l'accesso alla magistratura ordinaria, quanto sopra evidenziato non può essere trascurato: l'applicazione dei paradigmi potrebbe tradursi in una posizione di svantaggio specialmente per i candidati che, per la preparazione particolarmente approfondita o le spiccate capacità critiche, addivenissero alla redazione di elaborati con forti spunti di originalità nello schema espositivo e/o nei contenuti;

che con sentenza del 25 ottobre 2000 il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di cui in premessa e ha annullato il provvedimento di esclusione della parte ricorrente dalle prove orali del concorso in narrativa;

che, tuttavia, nonostante l'esito della sentenza citata, la parte ricorrente non ha raggiunto alcun risultato concreto, i giudici amministrativi avendo disatteso le richieste dalla stessa avanzate e avendo affidato la ricorrenza degli elaborati alla stessa commissione originaria, la quale ha riformulato un giudizio di inidoneità a dispetto di quanto accaduto, apponendo evidenti segni di riconoscimento sugli elaborati dell'interessato che avrebbero, invece, dovuto essere ricorretti in forma rigorosamente anonima;

che di quanto sopra esposto esiste copiosa documentazione, esigibile in qualsiasi momento;

che la parte ricorrente ha immediatamente impugnato tale ulteriore illegittima valutazione e a tutt'oggi pende il relativo processo con cui la stessa continua a invocare un nuovo giudizio imparziale ad opera di una diversa ed obiettiva Consulenza tecnica d'ufficio;

che, almeno nel caso in specie, si evince la pressoché totale inesistenza di ogni forma di controllo sulle procedure di reclutamento dei magistrati,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti esposti in premessa, non si ritenga che i vizi delineati dalla sentenza del TAR debbano ritenersi causa di invalidità dei giudizi della commissione;

se nel caso sopracitato non si ritenga che la riassegnazione degli elaborati del ricorrente alla commissione originaria costituisca lesione del diritto del candidato ad essere giudicato con trasparenza e obiettività;

se, al di là del caso particolare e per i molteplici motivi dedotti dal TAR, non si ritenga di valutare l'opportunità di prevedere più rigorosi controlli nella conduzione delle prove concorsuali, volti a fornire la garanzia, voluta dall'ordinamento in favore dei concorrenti, della sicurezza della predeterminazione dei parametri e degli strumenti di valutazione delle loro prove.

(4-03814)

(6 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Con ricorso notificato in data 12 febbraio 2001 il dott. Filippo Accorinti proponeva ricorso al TAR del Lazio avverso il giudizio di non idoneità riportato dallo stesso nelle prove scritte di diritto civile e di diritto penale del concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il TAR del Lazio con ordinanza n. 2368/2001 respingeva l'istanza cautelare di sospensiva degli atti impugnati rilevando, in particolare, che «l'adozione dei paradigmi di cui la commissione ha stabilito di munirsi, non costituendo adempimento imposto dalla normativa vigente, non esigeva formalità particolari».

Avverso tale ordinanza il dott. Accorinti, con ricorso notificato il 16 maggio 2001, proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Con ordinanza n. 3868/2991 la Quarta sezione del Consiglio di Stato, nel respingere l'appello, nell'ampia motivazione affermava, tra l'altro, che «i criteri di valutazione generale risultano fissati dalla Commissione, la quale – per contro – non era tenuta a fissare i criteri di valutazione del merito di ogni singola prova, la valutazione essendo notoriamente espressione di ampia discrezionalità tecnica; appaiono peraltro inammissibili i motivi volti a censurare il merito del giudizio di insufficienza delle prove dell'appellante, per contro, i giudizi di sufficienza assegnati alle prove di altri concorrenti».

Con la sentenza n. 6824/2001, depositata in data 27 luglio 2001, il TAR del Lazio riteneva invece fondato il primo motivo aggiunto del ricorso – attinente alle modalità di formazione dei cosiddetti paradigmi da parte della Commissione di concorso – annullando il provvedimento di esclusione dalle prove orali e disponendo che le prove concorsuali del ricorrente venissero sottoposte ad una nuova valutazione.

L'Amministrazione, pur ritenendo che tale sentenza contenesse valutazioni che travalicavano i limiti del giudizio impugnatorio di legittimità, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione della giustizia, anche grazie ad una pronta copertura degli organici, ha ritenuto di non impugnarla per arrivare ad una sollecita definizione della procedura concorsuale e ad una rapida immissione in ruolo dei vincitori del concorso.

In esecuzione di tale sentenza, la Commissione esaminatrice nelle sedute dell'11 e 18 settembre e del 16 e 19 ottobre 2001 ha proceduto, pertanto, alla ricorrezione degli elaborati dell'Accorinti riconfermando, all'esito della stessa, il giudizio negativo in precedenza espresso.

Con ricorso notificato in data 28 novembre 2001 il dott. Accorinti ha impugnato detti provvedimenti censurando che la condotta posta in essere dalla Commissione di concorso in sede di nuova valutazione sarebbe contraria alla legge ed evasiva delle prescrizioni contenute nella sentenza del TAR del Lazio n. 6824/2001.

All'uopo appare opportuno riportare le considerazioni espresse in merito dall'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura:

«...le doglianze avanzate sembrano in alcuni casi davvero prescindere dalla circostanza che le operazioni in questione non sono state compiute *ab origine* ed *ex novo*, nell'ambito della ordinaria procedura, bensì in esecuzione di un ordine di rinnovazione ed all'interno di un procedimento già avviato e, per quanto riguarda la fase della correzione dei temi, ormai concluso. Muovendosi in questa prospettiva sembra davvero poco comprensibile la lamentela secondo cui la Commissione non avrebbe rispettato il principio dell'anonimato, per non avere cancellato i giudizi negativi in precedenza espressi e poi annullati. Un tale adempimento invero avrebbe soltanto posto in essere una alterazione documentale di nessun effetto, dal momento che le valutazioni di inidoneità dei temi erano del tutto note, costituendo il presupposto di fatto del contenzioso originato dagli esclusi e quindi delle stesse operazioni che si andavano compiendo.

Parimenti non può essere condivisa la critica che contesta la suddivisione della Commissione di concorso in sottocommissioni. Anche in questo caso il ricorso trascura di considerare che l'attività di ricorrezione ha rappresentato un *continuum* delle precedenti operazioni e quindi doveva restare affidata ad articolazioni interne.

Ciò proprio al fine di realizzare l'esatta rinnovazione degli atti annullati ed in ossequio tanto della citata sentenza del TAR, che correttamente affida l'attività conformativa della statuizione di annullamento alle sottocommissioni, quanto del principio della parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla procedura.

In relazione alle modalità con le quali si è data in concreto tutela alla garanzia dell'anonimato, appare poi davvero sufficiente rinviare alla lettura dei verbali della Commissione dell'11 e del 18 settembre, in cui sono stati determinati e realizzati minuziosi adempimenti, che qui non appare opportuno ripetere, proprio al fine di garantire la relativa prescrizione. Inconsistente, sotto il profilo giuridico, appare anche la doglianza

relativa al mancato avviso al ricorrente del compimento da parte della Commissione delle suddette operazioni.

Fondata su un evidente errore interpretativo delle norme di settore appare invece la censura con la quale si lamenta l'irregolare composizione delle sottocommissioni, per l'assenza, in ciascuna di esse, di un professore universitario.

L'errore risiede, in particolare, in una indebita sovrapposizione della regola che disciplina la composizione della Commissione con quella che si occupa delle sottocommissioni. La prima norma è contenuta nell'art. 125-ter, comma 4, del regio decreto n. 12 del 1941, che recita: «La commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente universitario». Per le sottocommissioni l'art. 14 del decreto legislativo n. 398 del 1997 prescrive invece che esse siano composte da non meno di tre membri e presiedute dal presidente, dal vice presidente o dal commissario più anziano. Ne deriva che la partecipazione di un docente universitario in ciascuna sottocommissione non solo non è richiesta dalla legge, ma rappresenta una mera eventualità che, per ovvie ragioni, non può verificarsi nei casi in cui alla Commissione partecipi un solo docente.

Il ricorrente assume inoltre che la Commissione non si sarebbe conformata alle prescrizioni della sentenza non avendo predisposto, nel momento in cui procedeva alla nuova correzione degli elaborati, i paradigmi di valutazione dei singoli temi. La censura parte da una duplice premessa errata, e cioè che l'elaborazione dei paradigmi costituisca un adempimento obbligatorio imposto dalla legge e che la necessità della loro predisposizione sia stata affermata dal giudice amministrativo.

Sul primo punto occorre sottolineare che la normativa di settore si limita a prevedere, per evidenti esigenze di trasparenza amministrativa, la sola predisposizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487), adempimento che effettivamente la Commissione ha posto in essere nella seduta del 2 marzo 2000. I cosiddetti paradigmi costituiscono invece delle mere tracce dei temi assegnati, in funzione di mero ausilio nella correzione degli elaborati. Vero è che la loro previsione è stata nella specie prevista proprio in occasione della predisposizione dei criteri generali, ma tanto non vale ad estendere ad essi la disciplina dei primi, quanto meno sotto l'aspetto della loro obbligatorietà. Si consideri, del resto, sotto tale profilo, la differente efficacia degli uni e degli altri, atteso che i criteri e le modalità di valutazione delle prove si sostanziano in regole che autolimitano l'attività della Commissione, che non può non tenerne conto, mentre i paradigmi esercitano una mera funzione orientativa e, come tali, possono anche essere disattesi. Al riguardo appare opportuno fare richiamo alle stesse parole della sentenza invocata dal ricorrente, ove viene rappresentato il rischio che la presenza dei paradigmi possa irrigidire l'attività di valutazione della Commissione ed espressamente si riconosce la possibilità che essi possano essere disattesi.

Con riferimento invece alle statuizioni della suddetta pronuncia, è sufficiente una sua semplice lettura per arrivare a negare che la Commissione, nell'adempimento dell'obbligo di conformarsi ad essa, fosse tenuta a predisporre in via preliminare nuovi paradigmi. In realtà, il TAR è giunto alla conclusione di annullare i precedenti giudizi di inidoneità non già perché i paradigmi, pur previsti, non sono stati adottati, ma in quanto quelli predisposti presentavano, sia per la forma che per il contenuto, tali incertezze e disomogeneità da non consentire di considerare le valutazioni operate dalla Commissione esenti dal vizio di eccesso di potere, vale a dire del tutto conformi ai principi di uniformità e di parità di trattamento dei candidati. Per contro la sentenza citata in alcun modo afferma che la Commissione dovesse predisporre nuovi paradigmi, prima di procedere alla ricorrezione degli elaborati. Una tale asserzione sarebbe stata infatti, non soltanto in contraddizione con talune premesse argomentative, ma altresì in contrasto proprio con i valori di uniformità e parità di trattamento dei concorrenti. Va considerato invero che la decisione del giudice amministrativo, insieme a molte altre dello stesso tenore, è intervenuta allorché la Commissione aveva ormai completato lo scrutinio dei temi scritti, sicché l'elaborazione di paradigmi *ex novo* avrebbe creato una palese disparità di trattamento tra i candidati già valutati ed i ricorrenti...».

In merito alla censura sulla congruità tecnica dei nuovi giudizi espressi dalla Commissione di concorso che il ricorrente assume essere errati e generici ed in contrasto con le valutazioni che la stessa Commissione ha espresso nei confronti dei temi di altri candidati l'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura rileva che «...la censura sollevata appare inammissibile, inoltrandosi in un sindacato di merito sull'esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione concorsuale che, per giurisprudenza costante, non può ritenersi consentito in sede di giurisdizione di legittimità se non nei casi di palese e grave erroneità, contraddittorietà e incongruità...».

Con ordinanza n. 237/2002 in data 16 gennaio 2002 il TAR del Lazio ha respinto l'istanza cautelare avanzata nell'ambito del giudizio di cui sopra.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che le preoccupazioni esposte nel presente atto di sindacato ispettivo non possano essere condivise, muovendo da una errata lettura della sentenza del TAR e quindi da una erronea prospettazione dei doveri della Commissione, la cui attività ha costituito oggetto di apprezzamento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, da ultimo con la delibera del 7 novembre 2001.

Occorre, infine, sottolineare che la procedura concorsuale di cui trattasi si è regolarmente conclusa con l'immissione in ruolo dei vincitori.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(23 aprile 2003)

BOCO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che una vasta zona residenziale della città di Vicenza è stata interessata dall'inquinamento idrico prodotto dalla presenza di sostanze organiche provenienti verosimilmente dal fiume Bacchiglione, attraverso modalità di veicolazione che sono in fase di accertamento;

che numerosi cittadini sono stati ricoverati per malori ai locali nosocomi;

che, anche per il ritardo con il quale è stato dato l'allarme, ad altri cittadini è stata praticata, dopo circa tre giorni dall'avvenuta assunzione dell'acqua infetta, una vaccinazione contro il rischio dell'epatite B;

che le patologie connesse all'assunzione di acqua inquinata da sostanze organiche sono numerose e possono essere anche più gravi dell'epatite B,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga insufficiente il trattamento operato e quindi necessario e urgente provvedere con ulteriori interventi sanitari;

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso le autorità sanitarie competenti, il cui atteggiamento è stato superficiale e riduttivo rispetto alla gravissima emergenza sanitaria occorsa.

(4-02336)

(5 giugno 2002)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli elementi a tal fine inviati dall'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, previa acquisizione presso le Autorità sanitarie della Regione Veneto.

«Il 19 maggio 2002 si è verificato un episodio di inquinamento che ha interessato le acque potabili fornite dall'acquedotto AIM nella città di Vicenza e più precisamente la zona circostante ed interna allo stadio Menti.

Complessivamente circa 670 persone hanno riferito disturbi attribuibili a gastroenterite, di cui 5 sono state ricoverate.

La patologia gastroenterica acuta ha esaurito il suo decorso nel giro di una settimana a seguito della interruzione della fonte d'infezione.

L'Unità locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza, in ordine all'inquinamento intercorso, ha cercato, per quanto di competenza dal momento della conoscenza (19 maggio 2002), di fornire le necessarie garanzie per la tutela della salute pubblica, assicurando il pieno supporto delle proprie strutture sanitarie.

A scopo cautelativo è stata proposta alla popolazione la vaccinazione contro l'epatite A.

Nei giorni dal 22 al 26 maggio sono state somministrate 2.439 dosi di vaccino.

Trascorso il periodo immediatamente successivo all'assunzione di acqua inquinata che ha causato gli episodi di gastroenterite acuta, in nessuno dei soggetti esposti è stata riscontrata l'epatite A né altre forme morbose o infezioni, per le quali peraltro non sarebbe stato clinicamente possibile né scientificamente efficace effettuare interventi diversi di prevenzione».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(17 aprile 2003)

BONATESTA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso:

che a Nepi, in provincia di Viterbo, ormai da dieci anni sono fermi i lavori in un cantiere per il rinvenimento di tre tombe etrusche;

che il caso viene, dalla gente del posto, comunemente definito come il «mistero delle tre tombe» di Via Monsignor Giuseppe Gori, alla periferia nord del paese;

che il «fermo» è dovuto alla Sovrintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale la quale, appunto, da un decennio ha bloccato sul nascere la costruzione di uno stabile a causa della scoperta di tre sepolture etrusche senza che, da allora, nessuno si sia più preoccupato del problema;

che nel corso di tanti anni l'unico provvedimento adottato è stato quello della recinzione dell'urna con lastre di «bandone», abbandonando a se stessa l'ampia superficie;

che, come era prevedibile, sul terreno recintato è cresciuto un bosco di rovi, piante gigantesche e vegetazioni varie;

che alla rabbia dei proprietari per la perdita di un capitale non indifferente va ad aggiungersi la disperazione dei residenti limitrofi, preoccupati oltre tutto, dei pericoli per i bambini che possono addentrarsi in quell'area;

che, dopo essersi rivolte alle autorità competenti, una associazione di genitori, ha fatto addirittura appello al «famoso» Gabibbo di «Striscia la notizia»,

l'interrogante chiede di conoscere in che modo il Governo intenda intervenire, con urgenza, per dare quelle risposte che, nel rispetto delle normative vigenti, si facciano carico anche dei legittimi interessi dei proprietari del terreno e dello stabile che vi si sarebbe dovuto edificare e di tutte quelle persone che, nel succitato cantiere, vedrebbe – in ogni caso – un elemento di turbativa e di pericolo per la sicurezza e la tranquillità di tante famiglie e dei loro bambini.

(4-03291)

(6 novembre 2002)

RISPOSTA. – Nell'anno 1992 la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale ha provveduto ad effettuare uno scavo, con procedura d'urgenza, sul terreno di proprietà Concordia in quanto, a seguito di lavori di sbancamento a fini edificatori eseguiti dal proprietario, sono state rivenute tre tombe etrusche a camera con relativi corredi.

Successivamente, nell'anno 1993, con decreto ministeriale del 25 agosto 1993, la medesima Soprintendenza ha sottoposto il terreno suddetto ad occupazione temporanea al fine di espletare ulteriori scavi archeologici che hanno portato alla luce, tra l'altro, una muratura a blocchi di tufo ed un tracciato viario basolato.

Le indagini eseguite hanno permesso di accertare la reale entità e la valenza riguardante una parte di una vasta area necropolare che si estende nel comprensorio di San Paolo, situata a nord del centro abitato di Nepi lungo l'antica direttrice viaria diretta a *Falerii Veteres* – già individuata, peraltro, fin dalla fine dell'Ottocento – i cui recenti rinvenimenti sulla proprietà Concordia ne hanno confermato l'importanza.

Per tali motivazioni, sin dal 1993, la Soprintendenza competente ha ritenuto di imporre una decreto di vincolo archeologico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul terreno in questione.

Nel contempo, al fine di evitare ogni possibile situazione di pericolo nella zona, la medesima ha, più volte, sollecitato il proprietario a provvedere al reinterro del lotto sbancato dallo stesso per lavori edilizi, reinterro che risulta terminato nell'ottobre scorso.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

URBANI

(18 aprile 2003)

COLETTI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che il 17 marzo 2003 a Pescara vi è stata una grossa protesta dei pescatori abruzzesi, ancora una volta costretti a scendere in piazza per manifestare contro i ritardi del pagamento dei rimborsi per il fermo pesca degli anni 2001 e 2002;

che ogni imbarcazione dovrebbe incassare in media 10.000 euro, vale a dire circa 2.500 euro per ogni lavoratore;

che fra tutte le marinerie abruzzesi la somma in totale può arrivare a 4.500.000 euro;

che questi ritardi nei pagamenti dei rimborsi determinano un ulteriore aggravamento della situazione in un settore, quale quello della pesca, in cui la crisi si fa sentire in maniera davvero pesante;

che le indennità non pagate si uniscono a condizioni meteorologiche infauste, ad un mare ormai molto impoverito, a leggi europee sulla pesca sempre più restrittive, a un fermo biologico che tutti gli anni viene fissato in un periodo sbagliato, ovvero d'estate;

che il fermo pesca potrebbe ben essere fissato in inverno, quando il maltempo impedisce ai pescatori di uscire tutti i giorni, lasciando a questi la possibilità di lavorare sempre d'estate, quando il tempo permette di uscire tutti i giorni, con un guadagno per il pescatore raddoppiato;

che, quindi, il quadro d'insieme della situazione delle marinerie abruzzesi non è certamente roseo;

che questa situazione si ripercuote anche sull'indotto, in particolare sui commercianti al dettaglio di pesce, che risentono della crisi e di un fermo pesca fissato in un periodo sbagliato anche per loro;

che, infatti, l'Abruzzo è una Regione turistica e d'estate il consumo del pesce è sicuramente in aumento data la presenza dei turisti, con un conseguente incremento delle vendite, se il pesce dell'Adriatico fosse pescabile in quel periodo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi:

affinché il pagamento dei rimborsi avvenga il più presto possibile e venga soprattutto pubblicizzata una data certa;

affinché il periodo del fermo pesca per l'Adriatico sia fissato non più in estate, come avviene ogni anno, ma in inverno;

affinché il rimborso del fermo pesca venga esteso anche all'indotto del settore della pesca, in particolare ai commercianti al dettaglio del pesce e agli operatori dei mercati ittici.

(4-04150)

(19 marzo 2003)

RISPOSTA. – In premessa si ricorda che, nell'ambito del quadro giuridico vigente per il settore della pesca, esiste già lo strumento legislativo che consente l'applicazione di interventi compensativi delle perdite di reddito connesse ad emergenze ambientali e/o avversità meteo-marine, che abbiano particolarmente colpito le attività di pesca ed acquacoltura.

L'impegno assunto dall'Amministrazione si sostanzia, quindi, non tanto nell'introduzione di nuove misure, bensì nel necessario adeguamento dei dispositivi esistenti con specifico riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale.

In tal senso si tratta di estendere la fattispecie oggetto della citata legge come si sta già facendo, ad esempio, per l'ipotesi di intervento in favore delle imprese di pesca che hanno subito l'affondamento dell'imbarcazione.

Per quanto riguarda il fermo temporaneo dell'attività di pesca per l'anno 2002 con la contestuale creazione di zone di tutela biologica (cosiddette zone di *nursey*), si ricorda che all'uopo sono stati emanati il decreto ministeriale del 3 luglio 2002 ed il decreto ministeriale del 5 luglio 2002.

Al riguardo, in merito alla individuazione delle risorse necessarie al finanziamento del fermo pesca 2002, l'Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la reintegrazione dei fondi attraverso

i meccanismi di variazione di bilancio mediante corrispondente riduzione di stanziamento da altro capitolo di bilancio.

Al momento, sono state attivate le necessarie procedure di accreditamento dei benefici economici presso le Capitanerie interessate.

Lo stesso dicasi anche per gli indennizzi connessi all'attuazione del fermo biologico della pesca nell'anno 2001.

In conclusione, si assicura che l'Amministrazione riserva il massimo dell'attenzione al complesso delle azioni di intraprendere di concerto con i rappresentanti delle Regioni, soprattutto per quanto riguarda la percorribilità di nuove strategie e nuove misure compensative delle eventuali perdite di reddito degli operatori di settore connesse a varie emergenze.

In tale ottica saranno, altresì, riconsiderati anche i diversi periodi dell'anno in cui attuare il fermo biologico, stante la specificità delle esigenze locali.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(18 aprile 2003)

COSTA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che negli ultimi giorni le colture della vite e del pomodoro della zona del vino tipica di Matino (Matino, Parabita, Tuglie, Alezio, Gallipoli, Taviano, Melissano, Casarano) in provincia di Lecce sono state colpite da un attacco violento della peronospora che ha provocato ingenti danni;

che gli operatori agricoli dovranno sopportare notevoli danni finanziari per la perdita totale del prodotto;

che le caratteristiche del regime fondiario delle zone colpite si identificano in piccole e medie aziende;

che i rapporti contrattuali prevalenti nella zona e i sistemi di conduzione delle aziende si identificano con piccole imprese a conduzione familiare;

che i danni provocati priveranno molte famiglie dell'unica fonte di reddito disponibile;

che in alcuni casi danni irrimediabili hanno provocato gravi conseguenze per la produzione futura e per l'equilibrio finanziario delle imprese, con un ulteriore calo dell'occupazione in un territorio già in grave e lunga crisi per scarsi impulsi ed incentivi allo sviluppo dell'agricoltura,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza dichiarando lo stato di calamità naturale dell'intero territorio ed al tempo stesso programmando ingenti sostegni per gli investimenti futuri.

(4-02458)

(20 giugno 2002)

RISPOSTA. – In merito alla problematica evidenziata nell'interrogazione in oggetto, si fa presente che per i danni prodotti dalla peronospera alle colture della vite e del pomodoro nel mese di giugno 2002 in provincia di Lecce, come per le altre infestazioni parassitarie, non è previsto l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Per tali avversità, la tecnica agronomica e fitopatologia mette a disposizione degli agricoltori un insieme di tecniche e di prodotti antiparassitari, che permettono di evitare i danni agendo non solo in via preventiva ma anche con attacchi fungini in corso.

Comunque, le Regioni interessate, maggiormente esposte agli attacchi di mosca olearia, possono attuare iniziative di lotta guidata ed integrata nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo rurale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(18 aprile 2003)

COSTA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che in questi giorni il Comune di Poggiardo, come altri della Provincia di Lecce, è stato colpito da una forte grandinata e da una tromba d'aria che hanno provocato notevoli danni all'agricoltura;

che parecchi ettari di coltivazioni sono andati distrutti;

che la grandinata, caduta forte e abbondante, ha bruciato grosse quantità soprattutto di oliveti;

che il Sindaco del Comune colpito ha chiesto lo stato di calamità, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire arginando i danni subiti dal Comune di Poggiardo con gli opportuni finanziamenti.

(4-02947)

(19 settembre 2002)

RISPOSTA. – In merito a quanto evidenziato nell'interrogazione, concernente la grandinata che il 12 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Lecce, si fa presente che al fine di completare l'istruttoria della proposta della regione Puglia di attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, l'Amministrazione ha richiesto ulteriori elementi informativi alla Regione stessa.

Si assicura che, non appena tali elementi perverranno, si provvederà all'emissione del decreto di declaratoria dell'evento avverso per l'erogazione degli aiuti alle aziende danneggiate.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(14 aprile 2003)

COSTA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che la Regione Puglia ha provveduto a ristrutturare la rete ospedaliera, ha introdotto il *ticket* sui farmaci e ha rispettato il patto di stabilità, dando prova di grande serietà e impegno in ambito sanitario, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire fornendo alla Regione Puglia i fondi necessari a mantenere in equilibrio gli *standard* sanitari, al pari di quanto avviene nel Nord.

(4-04050)

(5 marzo 2003)

RISPOSTA. – Non rientra tra le competenze del Ministero della salute procedere, per l'aspetto relativo al Servizio sanitario, all'erogazione dei finanziamenti alle regioni.

L'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), prevede, infatti, che sia il CIPE «su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni» a deliberare «l'assegnazione in favore delle regioni ... delle quote del Fondo sanitario nazionale...».

Sicché le risorse vengono attribuite non già unilateralmente e come corrispettivo di ipotetiche qualità di «serietà e impegno in ambito sanitario», bensì sulla base di parametri oggettivi condivisi dalle regioni.

Anzi, sarebbe meglio dire che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce i «pesi» da attribuire ad elementi già individuati a livello normativo (cfr. articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»).

Ciò premesso, occorre evidenziare che, per quanto attiene in particolare ai finanziamenti per l'anno 2002, non è stata raggiunta la suindicata intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Sicché è stata applicata la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», la quale stabilisce che, in caso di mancato raggiungimento di un'intesa, «espressamente prevista dalla legge... entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è stato posto all'ordine del giorno», sia il Consiglio dei Ministri a provvedere con deliberazione motivata.

Circostanza che si è puntualmente verificata lo scorso 10 gennaio, allorché il Consiglio dei Ministri ha adottato la deliberazione relativa a «la definizione del fabbisogno finanziario per il servizio sanitario nazionale

per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2002, le relative modalità di finanziamento nonché gli opportuni riequilibri».

Deliberazione che, regolarmente approvata dal CIPE, è, ad oggi, all'esame della Corte dei conti per i controlli di rito.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(17 aprile 2003)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la viabilità del territorio cilentano è da anni in precarie condizioni a causa di difficoltà di manutenzione per la sua complessità e per le numerose frane che soprattutto nei periodi invernali occupano le più importanti arterie di comunicazione;

il Cilento confida per il suo sviluppo nell'arricchimento e nella propulsione del settore turistico;

la difficoltà dei trasporti penalizza anche il progredire delle piccole industrie e dell'artigianato, una volta fiorenti;

gravissimi disagi sono da tempo procurati dall'interruzione della strada provinciale, ex n. 562, Palinuro-Marina di Camerota, unica via di collegamento per le popolazioni di tali comuni, a causa di caduta massi a livello del Km 3,700;

tale situazione è stata già sollevata, per i provvedimenti necessari, alla competente Provincia di Salerno, attraverso interrogazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire affinché si ripristini uno stato di normale viabilità e si permetta ai cittadini un transito agevole, soprattutto per i lavoratori pendolari che quotidianamente percorrono tale strada.

(4-03898)

(18 febbraio 2003)

RISPOSTA. – L'ANAS S.p.A. ha fatto conoscere che la strada n. 562 non rientra più tra la viabilità statale di competenza della società medesima in quanto, in esecuzione del decentramento stradale di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998, questa è stata trasferita alla Provincia di Salerno, cui spetteranno gli eventuali interventi.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(18 aprile 2003)

CURTO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il settore agricolo vive un periodo di particolare sofferenza dovuto agli eccezionali eventi atmosferici che hanno contraddistinto l'annata agraria e che hanno letteralmente messo in ginocchio un settore vitale per l'economia della provincia di Brindisi;

a fronte della perdurante crisi gli agricoltori invocano da tempo un provvedimento sospensivo dei contributi Inps già cartolarizzati ed un condono per le insolvenze maturate nei confronti dell'Istituto di Previdenza a causa della mancanza di liquidità delle aziende;

a ciò si aggiunge la delicata situazione del comparto del grano duro, la cui coltivazione è caratterizzata da una notevole vocazionalità nel territorio di Mesagne, in vista del riesame di medio termine della Pac, la politica agricola comunitaria, a seguito del quale si prevede un netto taglio nei trasferimenti degli aiuti aggiuntivi pari a 29,5 milioni di euro all'anno per un totale di 207,5 milioni di euro dal 2004 al 2010,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare in favore del comparto agricolo e se non si ritenga opportuno intervenire presso la Comunità Europea al fine di scongiurare i tagli previsti con la revisione della Pac che determinerebbero gravi ripercussioni dal punto di vista economico su un settore già fortemente penalizzato.

(4-03765)

(30 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione in oggetto e nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione, si fa presente che, per le avversità atmosferiche che hanno colpito alcuni territori agricoli della provincia di Brindisi, è in fase di perfezionamento il decreto di declaratoria per l'attuazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale nei territori danneggiati, in accoglimento della richiesta della regione Puglia.

Per quanto riguarda, invece, la situazione del comparto del grano duro, proprio in considerazione dell'enorme rilievo che esso assume per le regioni meridionali l'Amministrazione è contraria a qualsiasi riduzione delle misure di sostegno.

Del resto il comparto non è sovracompensato: proprio le compensazioni comunitarie hanno favorito la creazione di importanti sinergie tra settori produttivi.

Una riduzione del sostegno finirebbe col punire ingiustamente l'agricoltura meridionale e l'intera filiera produttiva in aree territoriali pressoché prive di altre fonti di reddito.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(18 aprile 2003)

DETTORI, MURINEDDU, NIEDDU, CADDEO, COLETTI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che in sede di riunione del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari della Comunità europea del prossimo 13 febbraio verrà discussa una proposta di azzeramento delle «Restituzioni comunitarie» (Premi all'esportazione) per i formaggi DOP;

che non sono note le determinazioni assunte dal Governo italiano al riguardo e, quindi, le posizioni che verranno assunte in quella sede dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

considerato:

che la questione merita da parte del Governo una considerazione adeguata per la grande importanza che il tema dei Premi all'esportazione riveste nell'economia agricola di non poche Regioni ed, in particolare, della Sardegna;

che una eventuale determinazione di azzeramento dei premi all'esportazione assunta nella riunione del 13 febbraio può decretare il definitivo fallimento della quasi totalità delle aziende zootecniche sarde, per il 40% legate alla produzione di pecorino romano sardo, destinato in buona parte all'esportazione verso gli U.S.A.;

che la soppressione dei suddetti premi renderebbe, infatti, assolutamente non conveniente l'esportazione del suddetto prodotto caseario verso gli U.S.A., a causa dell'attuale rapporto di cambio euro/dollaro, che rende più difficili le esportazioni,

si chiede di conoscere:

quali misure si intenda adottare nella riunione del «Comitato latte» in seno alla Unione europea del 13 febbraio 2003 per contrastare l'azzeramento delle Restituzioni comunitarie (Premi alle esportazioni) verso gli USA per i formaggi DOP;

se ci sia pari sensibilità riguardo a questo problema rispetto al grande fermento di cui si parla per le multe del latte, così come riferisce la stampa specializzata, che vede esplicite e convergenti dichiarazioni, oltre che del Presidente del Consiglio, dei Ministri degli affari esteri e dell'economia;

come si intenda sostenere l'economia agricola sarda, in gran parte – come si è già detto – legata alla produzione del Pecorino romano, in considerazione dell'andamento del cambio euro-dollaro, particolarmente sfavorevole all'esportazione.

(4-03847)

(11 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'oggetto dell'interrogazione cui si risponde, si fa presente che la Commissione europea, nell'intento di ridurre il volume dei formaggi esportati con sovvenzioni, aveva ipotizzato l'azzeramento delle restituzioni per talune destinazioni e, in particolare, per gli Stati Uniti.

L'opzione zero è stata realizzata per talune destinazioni mentre, per gli Stati Uniti, si è verificata una progressiva riduzione degli importi.

Le autorità italiane hanno sempre ostacolato fermamente i progetti della Commissione in materia di restituzioni per i formaggi, riuscendo a conservare una sovvenzione per le esportazioni verso gli USA.

Attualmente i formaggi italiani esportati verso gli USA godono di una restituzione relativamente bassa ma ancora significativa.

Di recente, dopo una tregua durata qualche anno, la Commissione ha manifestato nuovamente l'intenzione di sopprimere le restituzioni per gli Stati Uniti.

Il Governo, consapevole dell'importanza del mercato americano per i formaggi italiani, si sta muovendo in più direzioni per evitare che la Commissione europea metta in atto i suoi propositi.

Sul piano tecnico sono stati forniti alla Commissione tutti gli elementi che evidenziano la necessità di mantenere le sovvenzioni per le esportazioni dei formaggi verso gli USA.

L'argomento, inoltre, è stato affrontato in un incontro con i vertici della Direzione generale dei mercati della Commissione europea.

Comunque, si deve ricordare che la Commissione ha la facoltà di ridurre le restituzioni autonomamente e che, in ogni caso, in sede di Comitato di gestione, di fronte ad una proposta presentata formalmente, la delegazione italiana, portatrice di un interesse quasi esclusivo, difficilmente riuscirebbe a prevalere.

Per far fronte ad una eventuale riduzione delle restituzioni ed al calo verificatosi nell'esportazione di alcuni formaggi si ritiene che un ruolo importante possa essere svolto dagli aiuti dell'ammasso privato.

L'Amministrazione, pertanto, sta esaminando la possibilità di chiedere alla Commissione un livello di aiuti adeguato per tutti i formaggi italiani e l'inclusione anche del pecorino romano in un regime di ammasso permanente.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(18 aprile 2003)

DI SIENA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Considerato:

che condizioni meteorologiche straordinarie hanno favorito nella Regione Basilicata e in particolare nella zona del Vulture-Melfese uno sviluppo abnorme della mosca parassita delle olive;

che l'insetto è in grado di compromettere sia la qualità che la quantità della produzione olearia della Regione;

che la perdita di produzione per quest'anno è prevista nella misura dell'80%;

che l'agricoltura lucana ha subito nel suo complesso danni legati al susseguirsi di eventi meteorologici sfavorevoli,

si chiede di sapere quali iniziative straordinarie il Ministro in indirizzo intenda assumere a favore dei coltivatori colpiti dalla mosca olearia, nel quadro dei provvedimenti riguardanti l'insieme dei coltivatori lucani vittime degli eventi atmosferici calamitosi dell'ultimo anno.

(4-03319)

(12 novembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alla problematica evidenziata nell'interrogazione in oggetto, si fa presente che per i danni prodotti dalla mosca olearia alle colture olivicole, come per le altre infestazioni parassitarie, non è previsto l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Una razionale strategia di difesa antiparassitaria mediante l'applicazione di tecniche di lotta guidata consente, infatti, il controllo del parassita riducendo i danni prodotti ad un livello economicamente accettabile per l'agricoltore.

Comunque, le regioni interessate, maggiormente esposte agli attacchi di mosca olearia, possono attuare iniziative di lotta guidata ed integrata nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo rurale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(14 aprile 2003)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAINARDI, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

gli alberghi ed i pubblici esercizi, oltre ad altri soggetti, sono tenuti a corrispondere un canone di abbonamento speciale per ogni apparecchio idoneo alla radiodiffusione detenuto;

tale norma crea un'evidente disparità con altre categorie di cittadini che possono invece detenere più apparecchi televisivi senza ulteriori aggravii;

accertato che:

per un esercizio alberghiero l'utilizzo di una pluralità di televisori corrisponde spesso ad un obbligo per il mantenimento di una determinata qualifica e non è certamente indice di lusso come invece potrebbe trattarsi per le private abitazioni;

il canone comporta un aggravio aggiuntivo per concessione governativa ed IVA,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di attivare le opportune iniziative per sopprimere i canoni di abbonamento e garantire così parità di trattamento alle varie categorie di cittadini e la possibilità di competitività agli operatori alberghieri.

(4-02928)

(18 settembre 2002)

RISPOSTA. – Si fa presente che ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive è tenuto al pagamento del canone di abbonamento. Il successivo articolo 27 (integrato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458) precisa poi che, qualora l'apparecchio sia detenuto fuori dell'ambito familiare, è dovuto il canone di abbonamento speciale.

Tale canone speciale è dovuto per la detenzione di apparecchi di radiodiffusione collocati in esercizi pubblici e locali aperti al pubblico il cui impiego sia connesso a fini di lucro diretto o indiretto, o comunque estraneo al mero godimento personale o familiare delle trasmissioni radiotelevisive.

Le tariffe per le utenze speciali prevedevano un canone base ed un canone supplementare per ogni stanza o locale, escluso il primo, in cui erano dislocati gli apparecchi.

L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha riformato integralmente la classificazione delle tipologie degli abbonamenti speciali, abolendo i canoni supplementari per gli apparecchi ulteriori rispetto al primo ed ha suddiviso gli abbonamenti speciali in cinque categorie, per ciascuna delle quali è previsto un diverso importo di canone.

Nelle lettere da *a*) a *d*) del decreto ministeriale 20 dicembre 2002 è stabilita la misura del canone che le strutture alberghiere debbono corrispondere – in relazione alla categoria di appartenenza – che varia da un minimo di 332,98 euro ad un massimo di 5.549,64 euro.

Il numero di apparecchi televisivi detenuti rileva, attualmente, solo per le strutture ricettive di cui alle lettere *e*), *d*), *c*) del predetto decreto ministeriale, a seconda che le stesse dispongano di un numero di televisori uguale ad uno, compreso tra uno e dieci, ovvero superiore a dieci.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(22 aprile 2003)

FASOLINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'aumento del 21 per cento della spesa farmaceutica pubblica lorda nel 2001 è dovuto principalmente all'effetto indotto dall'abolizione del *ticket* e al ritardato uso dei farmaci generici;

la spesa farmaceutica pubblica netta ha subito nel 2001 un incremento addirittura del 32 per cento dovuto oltre ai motivi sopra indicati all'effetto diretto dell'abolizione del *ticket* (mancata contribuzione da parte del cittadino), pari a 1.655 miliardi;

il Servizio sanitario nazionale avrebbe risparmiato oltre 120 miliardi nel 2001 se fosse stato utilizzato prima il generico come riferimento per i prezzi di rimborso;

nel 2002 l'introduzione di importanti farmaci non più coperti da brevetto, come la ranitidina, incrementerà notevolmente il risparmio del Servizio sanitario nazionale;

la società Merck Generics Italia con sede legale in via Aquileia 35, 20092 Cinisello Balsamo (Milano), titolare della domanda di registrazione della Paroxetina, a seguito della conclusione favorevole della procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/244/01 avvenuta in data 11 settembre 2001, ha chiesto una rapida decretazione del medicinale in oggetto;

in data 7 febbraio 2002 è avvenuta la contrattazione del prezzo del medicinale,

si chiede di conoscere per quali motivi, ad oggi, non si sia ancora provveduto alla registrazione della specialità medicinale in oggetto, atteso il notevole risparmio di cui beneficerà il Servizio sanitario nazionale con l'abbassamento del prezzo di una delle specialità più vendute in Italia e tuttora in grande espansione di mercato.

(4-02319)

(5 giugno 2002)

RISPOSTA. – Si rappresenta che con decreto A.I.C./U.A.C. n. 719 dell'8 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2002, il Ministero della salute – Direzione Generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza – ha provveduto alla registrazione della specialità medicinale «Paroxetina».

In base alle notizie comunicate dalla citata Direzione Generale, si è – nel frattempo – appreso che il ritardo per la registrazione della specialità medicinale in parola non dipendeva da disfunzioni amministrative del Ministero della salute, bensì da un contenzioso insorto tra le aziende circa la copertura brevettuale.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(17 aprile 2003)

FASOLINO, SPECCHIA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che in Italia, in particolar modo in alcune regioni, vi sono delle recrudescenze di una malattia rara tra gli umani ma molto diffusa tra i cani, soprattutto quelli in stato di abbandono presso i rifugi ed i canili, cioè la leishmaniosi;

considerato che esisteva sul mercato farmaceutico un medicinale particolarmente efficace per la cura di questa malattia ad un costo particolarmente basso (3,70 euro), il «Glucantim», prodotto dalla ditta Aventis Pharma;

constatato che:

il giorno 8 novembre 2002 l'Aventis Pharma ha inoltrato al Ministro in indirizzo la richiesta di sospensione della vendita del prodotto «Glucantim» per problemi produttivi, per sua stessa ammissione;

presso alcune farmacie all'estero è possibile acquistare il prodotto ad un costo di 11 euro;

tenuto conto che:

esiste un altro prodotto eminentemente veterinario, l'«Ammino-farma», che ha però degli effetti nefrotossici e ototossici che non esistono nel «Glucantim»;

la maggior parte dei canili pubblici e privati sono obbligati all'acquisto del «Glucantim» all'estero per evitare di provocare gravi danni alla popolazione canina ospite presso di loro usando prodotti alternativi,

si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo relativamente alla richiesta di sospensione della vendita del «Glucantim» dettata non tanto da motivi sanitari ma eminentemente economici, come ammesso dalla stessa Aventis Pharma.

(4-03358)

(19 novembre 2002)

RISPOSTA. – Il Glucantim è un farmaco la cui immissione in commercio è relativa all'impiego nel campo della medicina umana per il trattamento della Leishmaniosi viscerale e cutanea.

Tuttavia, in assenza di adeguate alternative terapeutiche in campo veterinario, il prodotto in questione, ancorchè destinato all'uso sull'uomo, è stato ampiamente utilizzato in ambito veterinario per il trattamento della Leishmaniosi nel cane conformemente all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche (uso improprio).

Per quanto riguarda l'attuale momentanea irreperibilità del farmaco, si fa presente che l'azienda produttrice Aventis Pharma in data 7 novembre 2002 ha depositato una istanza, presso il competente Ufficio ministeriale, finalizzata ad ottenere la sospensione temporanea della commercializzazione del prodotto «Glucantim». A tale istanza non è stato accordato immediato riscontro. Successivamente, con provvedimento A.I.C. n. 798, datato 19 dicembre 2002, è stato modificato l'eccipiente, fermo restando il principio attivo, del medicinale in questione.

In seguito la ditta, in data 3 febbraio 2003, ha chiesto il ritiro della predetta istanza di sospensione del farmaco, che risulta comunque essere rimasto sempre in commercio. In particolare nel dicembre 2002 risultano vendute 34 confezioni. A tutt'oggi non sono pervenute alla competente Direzione ministeriale i dati di vendita dei primi mesi dell'anno 2003.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 aprile 2003)

LAURO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno.* – Premesso che:

nel periodo che va da luglio a settembre i versanti sud e ovest del monte Epomeo a Ischia (Napoli) sono particolarmente interessati da frequenti incendi che distruggono il patrimonio arboreo e boschivo esistente anche con conseguente danno per l'immagine turistica dell'isola e per la fauna selvatica;

la vegetazione bassa favorisce incendi di tipo accidentale e naturale ma anche, in molto casi, di origine dolosa,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per la realizzazione di un piano di prevenzione incendi, organizzando una capillare vigilanza nelle zone interessate ricorrendo, eventualmente, anche al supporto delle associazioni di volontari locali e delle associazioni venatorie e ambientaliste esistenti sul territorio.

(4-02379)

(12 giugno 2002)

RISPOSTA. – In merito alle iniziative adottate per la realizzazione di un piano di prevenzione incendi, la legge-quadro in ordine agli incendi boschivi (legge n. 353 del 21 novembre 2000), che costituisce il principale riferimento normativo in materia, tra gli obiettivi principali, definiti con l'articolo 1, menziona proprio l'attività di previsione e di prevenzione, oltre alla cosiddetta «lotta attiva» contro gli incendi stessi.

È altresì importante sottolineare come, sempre nell'articolo sopra citato, si evidenzi che la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, costituisca un principio fondamentale dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale.

Tale priorità è stata, del resto, confermata anche a seguito delle modifiche apportate al citato articolo della Costituzione il quale, infatti, nel definire le materie di competenza esclusiva dello Stato, include la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che l'attività di previsione e prevenzione in materia di incendi sia un fattore di fondamentale importanza per la tutela del territorio, nonchè, ovviamente, per la sicurezza degli abitanti.

Tale attività, in base alla suddetta legge-quadro, è delegata alle Regioni che sono state investite del compito di adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della legge n. 353 del 2000.

Le Regioni, infatti, hanno un ruolo chiave in materia di incendi boschivi, tant'è che, ai sensi dell'articolo 3 della legge-quadro più volte citata, provvedono all'approvazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli stessi incendi boschivi sulla base di determinate linee guida e direttive emanate dal Governo.

Per quanto attiene, in particolare, alla Regione Campania, si fa presente che la suddetta Regione ha predisposto il piano regionale di cui sopra, che è stato approvato con delibera di giunta del 7 giugno 2002 e pubblicato nel Bollettivo Ufficiale della Regione Campania il 31 luglio 2002.

Si rende noto che tra gli obiettivi del piano risulta anche, in linea con quanto proposto, la promozione, l'addestramento e l'impiego del volontariato in attività di ricognizione, avvistamento, allarme e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in ragione degli ottimi risultati riscontrati nel corso degli anni passati.

Infine, si rappresenta che con l'ordinanza di protezione civile n. 3221 del 15 giugno 2002, recante «disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionale», e con la successiva ordinanza di protezione civile n. 3231 del 24 luglio 2002, recante «disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale», la flotta aerea antincendio è stata ulteriormente potenziata al fine di provvedere più compiutamente al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione ed allo spegnimento con mezzi aerei degli incendi.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(29 aprile 2003)

LIGUORI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'ANAS affidò all'ATI Raiola – Icop – Icomez lavori per l'esecuzione, lungo la ex strada statale 447 di Palinuro, di una variante tra i Km 15+00 e 18+500 per il superamento di un tratto in frana tra Ascea e Pisciotta in provincia di Salerno, lavori definiti urgenti, tant'è vero che furono autorizzati con ordinanza n. 1772 del 26 luglio 1989 della Protezione civile;

che la consegna dei lavori avvenne in data 6 aprile 1990, i tempi di esecuzione previsti erano fissati in giorni 630 e, pertanto, l'intervento in questione avrebbe dovuto essere ultimato da undici anni, cioè nel 1992;

che la Direzione Generale dell'ANAS solo in data 8 giugno 1999 provvide a rescindere il contratto n. 20302 del 26 settembre 1990 stipulato con l'ATI Raiola – Icop – Icomez, assicurando poi con nota n. 10194 del 23 luglio 1999 che sarebbe stato esperito al più presto un nuovo appalto;

che su questo argomento in data 3 aprile 1997 fu rivolta al Ministro dei lavori pubblici un'interrogazione (5-01957) da parte del deputato Mario Pepe che non ebbe mai riscontro e che successivamente, in data 2 agosto 2001, ne fu presentata un'altra (4-00310) dall'interrogante che ottenne risposta dal Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale spiegò: che l'ANAS aveva individuato tre soluzioni tecniche propedeutiche alla progettazione, che, peraltro, alla luce del passaggio delle competenze sull'arteria in questione agli enti locali, si demandava ai nuovi sog-

getti il completamento della progettazione stessa e che, comunque, erano disponibili gli studi preliminari;

considerato:

che quanto indicato nella nota n. 10194 del 23 luglio 1999 della Direzione Generale ANAS, vale a dire che il nuovo appalto sarebbe stato esperito al più presto, ancora una volta si è rivelato privo di qualsiasi attendibilità e che a distanza di oltre un decennio dalla preventivata ultimazione dei lavori in oggetto il problema risulta irrisolto;

che l'ANAS non solo non ha risolto le questioni relative alla riprogettazione e al riappalto dell'opera quando ciò era di sua competenza, ma ancora oggi che la competenza è trasferita alla Provincia di Salerno non ha trasmesso a tale Ente gli studi preliminari effettuati;

che la Regione Campania ha, nel frattempo, inserito il finanziamento dell'intervento in questione, per l'importo di 12,5 milioni di euro, nel POR Campania 2000/2006, Asse VI, Reti e nodi di servizio, Misura 6.1, con la dizione «Variante di Pisciotta – completamento»;

che le ragioni per le quali l'opera era stata prevista sono non soltanto tuttora attuali, ma vieppiù urgenti per le condizioni disastrose, ai limiti dell'impraticabilità, nelle quali versa la strada che rappresenta la principale via di comunicazione tra i centri costieri del Cilento;

che occorre far sì che la Provincia di Salerno, una volta acquisiti gli elaborati tecnici dell'ANAS, definisca velocemente la progettazione esecutiva per poter finalmente addivenire all'indizione del nuovo appalto, anche per evitare il rischio della perdita del finanziamento, oltre che per garantire una normale, corretta e sicura circolazione stradale, oggi assolutamente non garantita,

si chiede di sapere se, dopo le numerose e reiterate lungaggini burocratiche e forse anche inadempienze da parte dell'ANAS, indicate anche nelle richiamate precedenti interrogazioni, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere un intervento diretto a garantire la sollecita trasmissione degli atti tecnici da parte dell'ANAS, al fine di mettere in condizione la Provincia di Salerno di rendere finalmente esecutivo e cantierabile il progetto per procedere sollecitamente al relativo appalto ed alla conseguente esecuzione di opere definite urgenti nel 1989 e tuttora non realizzate.

(4-03870)

(12 febbraio 2003)

RISPOSTA. – A completamento ed integrazione di quanto riferito in risposta alla interrogazione 4/00310 del Senatore interrogante, sono stati richiesti elementi conoscitivi all'ANAS S.p.A., la quale ha fatto conoscere che, a seguito del trasferimento della strada statale n. 447 «di Palinuro» al demanio regionale, è stata sospesa da parte dell'ANAS ogni attività relativa alla progettazione preliminare che non risulta, quindi, nelle disponibilità del competente Compartimento della viabilità. Il progettista incaricato non ha, infatti, portato a termine l'incarico nè consegnato il lavoro approntato.

È stata, comunque, trasmessa alla Provincia di Salerno, in data 11 marzo 2003, tutta la documentazione progettuale prodotta negli anni durante il corso dei lavori – ben otto progetti – che potrà essere utilizzata per il prosieguo della progettazione.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(18 aprile 2003)

MARITATI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che nel giugno 1999 le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e alcuni dipendenti della Commissione Tributaria di Lecce avevano segnalato alla Direzione Regionale delle Entrate della Puglia alcune ipotesi di illiceità verificatesi presso la stessa Commissione;

che da quel momento la direttrice della CTP di Lecce, esponente di un diverso sindacato, il SALFI, isolava e discriminava pesantemente i dipendenti «dissenzienti», peraltro tutti iscritti alla CGIL, ritenuti suoi personali «avversari», impedendo ad alcuni di loro di svolgere qualsiasi servizio e compito e giungendo in alcuni casi sino alla ghettizzazione fisica;

che per questo motivo in data 31 luglio 2001 alcuni di quei dipendenti, preso atto della impossibilità di normali relazioni sindacali, inviarono un esposto al Ministero dell'economia e delle finanze, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Procura della Corte dei Conti di Bari;

che solo 10 mesi dopo giungeva a Lecce un ispettore ministeriale il quale, anziché verificare la veridicità di quanto segnalato, con una condotta intimidatoria ben oltre i limiti del proprio mandato e della legge, inquisiva i firmatari dell'esposto, presente talvolta la stessa direttrice della CTP di Lecce, negando finanche la presenza di legali di fiducia;

che i rappresentanti aziendali della CGIL segnalavano alla propria rappresentanza provinciale l'andamento arbitrario della visita ispettiva;

che subito dopo il Ministero provvedeva al trasferimento del rappresentante aziendale della CGIL «per incompatibilità ambientale» e all'attivazione di un procedimento disciplinare per aver «infondatamente leso il decoro e la dignità professionale» dell'ispettore ministeriale,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro la pesante situazione attuale degli uffici di Lecce, sia della Commissione Tributaria Provinciale che della sezione distaccata della Commissione Tributaria Regionale di Lecce;

cosa intenda fare per assicurare il rispetto e la tutela dei diritti sindacali dei dipendenti della CTP di Lecce e della CTR della Puglia – Sezione distaccata di Lecce e cosa intenda fare in particolare al fine di revocare i provvedimenti, se illegittimi e repressivi, posti in essere dall'Amministrazione Finanziaria;

cosa intenda fare per assicurare ai dipendenti della CTP di Lecce il diritto al lavoro ed il rispetto da parte dei dirigenti preposti a tali uffici dei diritti ampiamente lesi dalla conduzione parziale, arbitraria, vessatoria e personalistica della direttrice;

cosa intenda fare per assicurare l'utilizzo pieno delle competenze di tutto il personale operante, compreso quello proveniente da enti disciolti, in parte inutilizzato;

cosa intenda fare per verificare in modo imparziale la fondatezza e la veridicità dei gravissimi fatti segnalati dai predetti dipendenti, relativi al sostanziale corretto funzionamento della Commissione stessa e al conseguente danno che possa derivare alla Amministrazione dello Stato da interpretazioni e prassi scorrette e da favoritismi, nonché la condotta dell'ispettore ministeriale incaricato, nel maggio di quest'anno, di verificare la fondatezza delle segnalazioni effettuate;

se, infine, sia a conoscenza, ed in caso negativo se intenda disporre la compilazione, di eventuali statistiche relative ai quanto mai sospetti «successi professionali» che taluni professionisti operanti presso le suddette Commissioni Provinciali e Regionali di Lecce vanterebbero, anche in relazione ad una gestione personalistica e ad una conduzione dei lavori del tutto irrituale da parte di coloro che sono deputati a gestire, assegnare e finanche a decidere i ricorsi pendenti presso i suddetti organi della Giustizia tributaria, molte volte in violazione del principio costituzionale del «giudice naturale precostituito per legge».

(4-04327)

(8 aprile 2003)

RISPOSTA. – La situazione della Commissione tributaria provinciale di Lecce è ben nota all'Amministrazione finanziaria che, come rappresentato dal Dipartimento per le politiche fiscali, ha disposto ben quattro ispezioni dalle quali non è emersa alcuna irregolarità nel funzionamento della Commissione stessa. È invece emersa una situazione di conflittualità che si era creata tra un gruppo di dipendenti e la Direttrice della Segreteria.

Di contro, a tutt'oggi, non sono stati segnalati fatti che indichino situazioni conflittuali presso la sezione staccata di Lecce della Commissione tributaria regionale.

A seguito delle osservazioni avanzate dalla CGIL sulle modalità con le quali è stata condotta l'ispezione ministeriale svoltasi il 16 maggio 2002 ed a seguito altresì dell'interrogazione presentata dal senatore interrogante, è stata disposta una ulteriore, più approfondita, indagine ispettiva da parte di due dirigenti del Dipartimento per le politiche fiscali che ha richiesto un lungo periodo di tempo, dal 2 al 30 ottobre 2002, e la cui relazione conclusiva, unicamente agli allegati, è stata inviata alla Procura della Repubblica di Lecce.

Del pari si segnala che sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Lecce un esposto datato 5 giugno 2002 che il signor Roberto Taurino, rappresentante sindacale della CGIL, già in servizio presso la Com-

missione tributaria provinciale di Lecce ed attualmente in servizio presso la sezione staccata di Lecce della Commissione tributaria regionale, ha presentato al Presidente della Commissione tributaria regionale della Puglia e copia della relazione relativa alla richiamata ispezione del 16 maggio 2002.

Per quanto riguarda la segnalata condotta che la direttrice avrebbe posto in essere, si rappresenta che, in base alle risultanze dell'indagine ispettiva, su 24 dipendenti attualmente in servizio presso la Commissione Tributaria, solo 5, attualmente rappresentati dalla sigla sindacale CGIL, si contrappongono all'operato della direttrice, mentre i restanti 19 (in maggioranza iscritti al SALFI) ritengono corretta l'attuale gestione della segreteria e si ritengono soddisfatti delle condizioni di lavoro.

Ad avviso degli ispettori, inoltre, «le iniziative di contrapposizione alla direzione appaiono fortemente connotate da motivazioni strettamente personali.

È vero che ha una sua autonoma quanto legittima valenza la circostanza che uno dei protagonisti rivesta un incarico sindacale ma, come potrà desumersi dalla descrizione dei fatti, nasce legittimo il dubbio di una strumentalizzazione delle prerogative sindacali per il raggiungimento di fini totalmente estranei all'interesse della generalità dei dipendenti della Commissione».

A tale proposito, si deve rilevare come non possa essere imputato alla Direzione il mancato «utilizzo pieno delle competenze di tutto il personale operante, compreso quello proveniente da enti disciolti, in parte inutilizzato», atteso che gli ordini di servizio che assegnavano detto personale a mansioni proprie della qualifica non sono stati osservati solo perchè le mansioni non risultavano di gradimento degli interessati.

Si ritiene utile riferire i risultati emersi dall'indagine svolta dal 2 al 30 ottobre 2002 in relazione ai fatti segnalati nell'esposto presentato nel luglio 2001 circa l'irregolare funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Lecce, la cui denuncia avrebbe provocato la asserita discriminazione a carico dei firmatari dell'esposto.

Secondo quanto dichiarato agli ispettori dai vari Presidenti della Commissione tributaria provinciale di Lecce, ancora in carica e cessati, i ricorsi venivano assegnati secondo un criterio automatico, in ottemperanza alle direttive ricevute dal Presidente della Commissione, come dimostrato anche dalla documentazione allegata alla relazione che conferma l'automaticità delle assegnazioni.

In particolare, l'attività degli ispettori si è rivolta in modo specifico all'esame dei ricorsi indicati nell'esposto presentato nel luglio 2001.

Dall'esame della documentazione è emerso che non trovano riscontro alcuni dei fatti segnalati e che i ricorsi indicati, che avrebbero dovuto provare «quanto mai sospetti successi professionali che taluni professionisti operanti presso le suddette Commissioni provinciali e regionali di Lecce vanterebbero», sono stati o rigettati o dichiarati estinti per avvenuta conciliazione del contribuente con l'ufficio impositore.

Dalle ripetute indagini amministrative svolte non è pertanto emersa alcuna irregolarità nel funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Lecce, e comunque la documentazione è stata più volte inviata alla Procura della Repubblica per gli ulteriori eventuali accertamenti.

Dunque, sulla scorta degli elementi emersi, deve ritenersi che gli eventuali sospetti «successi professionali» di taluni professionisti non possono essere ricondotti a presunte conduzioni irrituali del contenzioso tributario.

Si rimane, comunque, in attesa di eventuali provvedimenti da parte della Magistratura ai quali, ovviamente, l'Amministrazione finanziaria non potrà che uniformarsi.

Per completezza di informazione si segnala, infine, che nel corso degli ultimi mesi la CGIL ha presentato tre ricorsi contro l'Amministrazione per comportamento antisindacale *ex* articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Di questi il primo è stato respinto, per il secondo è stata dichiarata cessata la materia del contendere, ed il terzo deve essere ancora discusso.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze

ARMOSINO

(17 aprile 2003)

MORO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che si è appreso dalla stampa locale («Messaggero Veneto» – «Il Gazzettino») la notizia che il Sottosegretario per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino ha fatto visita ad alcuni comuni della Bassa Friulana;

che la stessa ha attraversato in barca la Laguna di Marano Lagunare potendo rendersi conto *de visu* del problema dei dragaggi che compromettono lo sviluppo delle attività turistiche e non solo di tutto il comprensorio;

considerato che il Sottosegretario era accompagnato dal sindaco di Latisana, dall'on. Danilo Moretti, dall'assessore provinciale Cargnelutti (tutti esponenti di «Forza Italia») e che lo stesso è stato fotografato davanti al gonfalone del comune di Latisana,

si chiede di sapere:

se la visita fosse privata o pubblica;

qualora sia stata pubblica, perché il sottosegretario Armosino non abbia incontrato le autorità comunali di Marano Lagunare, territorio visitato dal Sottosegretario;

qualora sia stata privata, perché ci sia stata tanta risonanza negli organi di stampa;

quali siano le modalità di effettuazione delle visite degli esponenti di Governo in ordine agli incontri sul territorio e se ci sia un criterio legato a fattori geopolitici e geografici;

se in futuro non si ritenga utile una preventiva informazione agli Enti Locali sulla presenza dei rappresentanti del Governo in modo da poter accogliere al meglio gli illustri ospiti e rappresentare al meglio le problematiche del territorio come nel caso in esame.

(4-03341)

(13 novembre 2002)

RISPOSTA. – La visita effettuata dal Sottosegretario di Stato onorevole Armosino nei comuni della Bassa Friulana, che non ha rivestito il crisma di ufficialità, è stata conseguente ad un invito di alcuni sindaci locali inteso ad ottenere chiarimenti ed approfondimenti su questioni relative a materie rientranti nelle deleghe affidate al Sottosegretario.

In particolare, tali questioni concernevano:

a) un immobile di proprietà di un Ente disciolto, insistente sul territorio del comune di Aquileia;

b) l'acquisizione di un'area demaniale, già adibita a caserma, nel comune di Cervignano del Friuli.

Tale visita ufficiosa è stata seguita da una seconda, di breve durata, nella laguna di Marano, avvenuta in forma strettamente privata, senza che venissero rilasciate dichiarazioni di alcun genere sul problema dei dragaggi.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(24 aprile 2003)

PEDRAZZINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la nomina del dottor Carlo Sgandurra a dirigente generale/direttore centrale del personale dell'ANAS – Ente Nazionale per le Strade è stata annullata, prima dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sez. 3°, e, poi, altresì dal Consiglio di Stato, Sez. 4°, rispettivamente con le decisioni nn. 1514/97, datata 21.5.1997, e 260/99, datata 11.3.1999;

siffatto annullamento è così reiteratamente intervenuto, per difetto di motivazione della nomina, per inidoneità alla carica, nonché carenza dei requisiti per ricoprire l'ufficio;

ciò nonostante, l'amministratore ANAS *pro tempore* dottor Giuseppe D'Angiolino lo avrebbe confermato nell'incarico, senza pertanto considerare le sentenze intervenute di annullamento;

proprio in questi giorni è emerso che lo stesso D'Angiolino è indagato per reati connessi alla realizzazione dei lavori dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nell'ambito d'indagine prodotta dalla Procura Nazionale Antimafia, come riportato dai telegiornali e da molti quotidiani

(«Il Tempo» in data 19.11.2002, pag. 5; «la Repubblica» in data 19.11.2002, pagg. 1 e 10-11; «Il Messaggero» in data 19.11.2002, pagg. 1 e 9);

semberebbe perciò che la politica del personale all'ANAS sia stata orientata per ottenere una gestione degli appalti dell'Ente compiacente, considerate le molteplici indagini a carico degli alti dirigenti ANAS, nominati sotto la gestione D'Angiolino-Sgandurra, per le vicende appena menzionate;

considerato che:

risulta del tutto illegittimo ed inopportuno che un dirigente ritenuto non idoneo alla carica dalla Magistratura, in duplice grado di giudizio, non sia ancora stato rimosso dall'incarico ed, anzi, risulterebbe continuare ad occuparsi di vicende contenziose relative al personale, attinenti questioni che lo coinvolgono direttamente per la propria posizione personale, in evidente conflitto di interessi;

fatta salva ogni autonoma iniziativa, in ordine ad esposti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria,

si chiede di conoscere:

quali siano i provvedimenti che si intenda adottare al fine di rimuovere la sopradescritta situazione d'illegalità in seno all'ANAS, quale Ente deputato a gestire investimenti per migliaia di milioni di euro l'anno, tanto più alla luce delle recenti esternazioni ministeriali, pertinenti proprio l'esigenza di una riorganizzazione dello stesso Ente, negli alti livelli dirigenziali, per il tramite del nuovo Amministratore e del *management* del Consiglio di amministrazione, cui sono state attribuite specifiche competenze per materia;

se non si intenda comunque avviare un'indagine amministrativa interna all'Ente, per verificare l'operato dei sopra citati dott. Sgandurra e dott. D'Angiolino, nell'ambito dello scenario che si è evidenziato;

se non sia comunque opportuno e doveroso, considerate le gravissime e patologiche situazioni riferite, sollecitare il legale rappresentante dell'ANAS a rendere una doverosa informativa alla competente Procura della Repubblica, affinché sia fatta luce sui fatti complessivi, quantomeno al fine di evitare le proprie connesse responsabilità.

(4-03718)

(28 gennaio 2003)

RISPOSTA. - L'ANAS S.p.A. ha fatto conoscere che la Magistratura amministrativa ha disposto l'annullamento del decreto di nomina del dottor Carlo Sgandurra a dirigente generale e, conseguentemente, di quello di assegnazione dell'incarico di Direttore centrale degli affari generali e del personale, per difetto di motivazione ed esattamente «poiché il decreto non reca alcuna motivazione circa il possesso dei requisiti di nomina».

La mancata indicazione dei requisiti di nomina, che non implica di per sé l'inidoneità alla carica, comporta per l'amministrazione l'onere di reiterare l'atto annullato esplicitando le prescritte motivazioni.

Il dottor D'Angiolino, amministratore *pro tempore* dell'ente, quindi, attesa la trasformazione giuridica dell'ANAS e l'applicabilità della disciplina privatistica al rapporto di lavoro relativo al personale dello stesso ente – ora società – ha provveduto a riformulare la nomina del dottor Sgandurra attraverso una propria disposizione.

Al riguardo, l'ANAS fa conoscere che tale adempimento e, in generale, ogni questione attinente la vicenda è stata assunta in pieno accordo con il già Ministero dei lavori pubblici e la Presidenza del Consiglio dei ministri, convenuti principali unitamente all'ANAS, nel giudizio sopra indicato e con il conforto giuridico dell'Avvocatura dello Stato che ha rappresentato in giudizio le amministrazioni interessate.

La società stradale fa infine presente che, allo stato, il dottor Sgandurra, per effetto della riorganizzazione della società, non risulta avere competenze in materia di personale essendo preposto alla Direzione affari generali e nuove strategie.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(18 aprile 2003)

PEDRIZZI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che la situazione venutasi a determinare a seguito dei divieti introdotti per le reti da posta derivanti ha creato ai pescatori disagi gravi e di varia natura, che stanno dando origine a forti tensioni sociali nel settore, in particolare per gli ex spadaroti;

che, a seguito dei citati divieti, alcune categorie paventano, da tempo, l'ipotesi di abbandonare definitivamente il settore della pesca; in tal caso, per esse sarebbero necessarie apposite misure sociali di accompagnamento che si affianchino a quelle già previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2002, quali ad esempio una integrazione per la buonuscita e la priorità nella demolizione dei natanti con una liquidazione effettuata in tempi brevi e, comunque, non oltre i 180 giorni dalla richiesta;

che altre categorie hanno già optato per continuare a pescare con l'attrezzo denominato «ferrettara»: si tratta di un sistema di pesca che nella maggior parte dei casi è stato ottenuto in permuta, a seguito della riconsegna delle reti derivanti per il pescespada, ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale 23 maggio 1997 recante il primo piano di riconversione delle reti derivanti;

che il suddetto attrezzo è regolamentato dal Regolamento CE n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse di pesca e, certamente in ogni caso, non garantisce un reddito pari a quello precedentemente assicurato dalle reti spadare, a causa delle limitate specie pescabili. L'allegato VIII del regolamento comunitario citato, come modificato dal Regolamento CE n. 1239/98, impedisce la cattura di alcune specie, tra le quali figura anche il pesce spada;

che le normative attualmente vigenti in Italia, ed in particolare il decreto ministeriale 14 ottobre 1998, sono più restrittive di quelle previste a livello comunitario e, di fatto, rendono improduttiva la pesca con le ferretture. Giova evidenziare che il decreto prevede una maglia più piccola e l'obbligo di pescare entro le tre miglia dalla costa; al contrario, il regolamento comunitario prevede una maglia più grande e la possibilità di pescare oltre le tre miglia dalla costa;

che il divieto di esercitare la pesca ad una distanza superiore alle tre miglia dalla costa crea una congestione con i pescatori della piccola pesca, che alimenta conflittualità e rischia di compromettere la conservazione delle risorse;

che il regolamento comunitario fissa quale lunghezza massima 2,5 Km che, anche se non sufficienti a garantire un equo reddito, è certamente superiore rispetto ai 2 Km stabiliti dalla normativa nazionale;

che gli stessi pescatori francesi, grazie alla tutela del Governo, stanno pescando con una rete definita «tonnaille» che, al contrario della nostra ferrettara, permette loro di catturare anche il pescespada;

che nell'isola di Ponza si sono verificati danni ingenti causati dal fatto che il decreto ministeriale 25 luglio 2002 non ha concesso l'utilizzo della ferrettara alle otto autorizzazioni rimaste in attività;

che i pescatori e le loro famiglie sono ancorati alle tradizioni, che tramandano di generazione in generazione, ragione per la quale la mancanza di uno sbocco a mare accrescerebbe lo spopolamento ed i già difficili problemi sociali ed occupazionali;

che una terza categoria è rappresentata da coloro che vorrebbero comunque continuare ad utilizzare le spadare per i quali il problema si presenta oggettivamente complesso: occorrerebbe assumere iniziative internazionali quali il ricorso alla Corte dell'Aja ed il perseguimento di accordi con i paesi rivieraschi nei quali è autorizzato l'utilizzo delle reti derivanti, per la creazione di società miste,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda assumere iniziative volte a prevedere l'uso della «ferrettara» e che permettano di pescare secondo le più favorevoli disposizioni comunitarie, garantendo alla categoria di ottenere uno spazio nel piano comune della pesca che dovrebbe essere pubblicato entro il prossimo mese di ottobre a Bruxelles;

se, analogamente alla Francia, non si ritenga di avviare una richiesta di revisione dei regolamenti comunitari in materia.

(4-03993)

(27 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Si ricorda che il Consiglio delle Comunità europee, nell'intento di assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive su base sostenibile, ha imposto il divieto di utilizzo delle reti da posta derivanti, tenendo conto, tra l'altro, dell'impatto che l'esercizio delle attività di pesca può avere sull'ecosistema marino.

Lo stesso Consiglio, inoltre, ha stabilito ed individuato le misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità di utilizzazione.

L'attività di pesca esercitata con reti da posta derivanti, infatti, si è rapidamente intensificata, in termini di sforzo di pesca, da quando tali attrezzi sono stati impiegati nei Paesi comunitari.

Inoltre, considerato che le attività con le reti autorizzate per catturare il tonno, il pesce spada e talune altre specie presentano un difetto di selettività, che comporta catture accessorie e rischi per le specie ittiche diverse da quelle bersaglio, si è determinata la necessità di limitare l'utilizzazione di siffatte attrezzature e di quelle affini, impiegate in sostituzione, quali ad esempio la ferrettara.

In ottemperanza alle disposizioni comunitarie, il decreto ministeriale del 14 ottobre 1998 ha definito le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo della ferrettara, assicurando nel tempo la compatibilità dell'attrezzo alla suddetta disciplina.

L'Amministrazione, consapevole che una serie di accorgimenti tecnici specifici, previsti dal decreto ministeriale, di fatto limitano l'utilizzo della ferrettara quale strumento sostitutivo delle reti da posta derivanti, si è attivata per sollecitare interazioni costanti e continue con le associazioni interessate ed ha intrapreso, altresì, un confronto in ambito comunitario proprio nell'intento comune di raggiungere una soluzione ottimale alla problematica sottesa.

Frutto di tale lavoro è il decreto ministeriale del 27 marzo 2003 che consente agli armatori delle imbarcazioni, già autorizzate all'uso delle ferretture, l'aggiunta in licenza di un ulteriore sistema di pesca denominato «attrezzi da posta».

Con tale decreto si è coniugata l'esigenza di una risposta concreta agli operatori del settore attraverso strategie idonee a promuovere la diversificazione dell'attività del pescatore, la quantificazione delle imprese e la tutela delle risorse biologiche del mare, in quanto gli attrezzi consentiti sono altamente selettivi.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(18 aprile 2003)

PETERLINI, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

gli scriventi si permettono di sottoporre all'attenzione del Ministro in indirizzo proposte di semplificazioni nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria per alleggerire l'impatto burocratico anche da punto di vista economico e migliorare il rapporto dei cittadini con la pubblica amministrazione, rendendo così un servizio all'intera collettività. Si allude in particolare all'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto, ai

sensi dell'art. 3, lett. b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, ed alle modalità di autentica della firma degli eredi in calce al ricorso per il rilascio del certificato di eredità ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come modificato dalle leggi 4 dicembre 1956, n. 1376, 29 ottobre 1974, n. 594, e 8 agosto 1977, n. 574;

gli scriventi precisano inoltre che queste proposte di modifiche sono state discusse anche con il Presidente del Tribunale di Bolzano, dott. Carlo Bruccoleri, ed hanno ricevuto il suo avallo, nonché con il Cancelliere competente dott. Andrea Caser;

per quanto concerne la prima normativa si premette che attualmente l'intero procedimento costa al cittadino in marche per atti giudiziari e diritti di cancelleria dalle 122.000 alle 142.000 Lire, a seconda del carattere d'urgenza, onere che potrebbe aumentare di molto con l'entrata in vigore della riforma in materia di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 9, 6° comma, della legge 23/12/1999, n. 488, e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126;

l'autorizzazione del giudice tutelare è necessaria per genitori separati e divorziati, famiglie di fatto se non conviventi nonché per famiglie monoparentali (es. vedovi, ragazze madri, ecc.) che abbiano figli minorenni, mentre ne sono esclusi i genitori legittimamente sposati e i genitori naturali che prestino l'assenso con dichiarazione scritta dinanzi ad un pubblico ufficiale. Si deve tener conto che la normativa è stata varata nel 1967, quando l'espatrio era un fatto eccezionale per la maggioranza degli italiani e – forse – poteva veramente costituire per il genitore l'occasione per venir meno ai suoi obblighi di mantenimento nei confronti dei figli; ma perpetuare questa discriminazione di trattamento tra genitori sposati e non, alla luce della sensibilità attuale per famiglie allargate o di fatto, sembra agli scriventi che cozzasse contro il principio di ragionevolezza e contro il costume dei tempi attuali, nei quali un viaggio all'estero è ormai prassi abitudinaria. Si propone pertanto l'abrogazione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione per genitori vedovi e ragazze madri e la sostituzione di tale onere con una semplice dichiarazione del genitore controinteressato dinanzi ad un impiegato della pubblica amministrazione se entrambi i genitori esercitano la potestà genitoriale, pur non essendo più conviventi, o con la produzione della sentenza di separazione o divorzio che contenga la clausola del reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, nel caso di genitori separati o divorziati, lasciando una competenza residuale del giudice tutelare solamente laddove non è possibile seguire le strade sopraindicate e si ravvisa pertanto un dissidio da comporre tra i genitori;

l'altra *vexata quaestio* è quella relativa all'autentica di firma dei ricorrenti che richiedono il certificato di eredità. A questo proposito l'art. 13 del regio decreto 28/03/1929, n. 499, e successive modifiche, recita testualmente che «chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al Pretore del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la

quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore». In passato almeno in Alto Adige/Südtirol (ma non, per esempio, in Trentino, dove pure vige il sistema tavolare) si ammetteva che tale autentica potesse essere fatta dai segretari comunali o dai cancellieri, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ritenendo la natura anche amministrativa del procedimento di rilascio del certificato di eredità. Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, i giudici di Bolzano hanno colto l'occasione per riesaminare la questione e concludere per la natura giurisdizionale di detto ricorso. Ne consegue quindi che l'autentica di firma deve essere apposta dal notaio o da un avvocato (quest'ultimo sulla base della delega processuale), con inevitabile aggravio di costi per il cittadino. Dal momento che si tratta di un ricorso che può essere presentato personalmente dal privato, anche senza un'assistenza qualificata, e che occorre solamente accertare l'identità dei ricorrenti (compito che qualunque pubblico ufficiale può svolgere sulla base di un idoneo documento), non pare opportuno costringere il cittadino a rivolgersi ad un libero professionista solo ai fini dell'accertamento della propria identità! L'obiettivo potrebbe essere raggiunto integrando l'art. 13 sopraindicato e specificando che tra i soggetti autorizzati all'autentica vi sono anche i segretari comunali ed i cancellieri, oltre naturalmente a notai ed avvocati. Considerate le conseguenze legate all'intavolazione del certificato di eredità potrebbe essere poi opportuno, almeno in questo campo, escludere l'autocertificazione della firma autentica con le modalità di cui all'art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 (invio dell'istanza sottoscritta con copia non autenticata di un documento di identità),

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia condivide i problemi esposti e se intenda proporre le modifiche legislative suggerite per alleggerire l'impatto burocratico per i cittadini.

(4-00535)

(28 settembre 2001)

RISPOSTA. – La recente legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», prevede al Capo V, «Disposizioni in materia di affari esteri», una serie di modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185; in particolare l'articolo 24, comma 1, della suddetta legge ha interamente sostituito la lettera *b*) dell'articolo 3 della legge n. 1185 del 1967, prevedendo che non possano ottenere il passaporto «i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio».

Il legislatore è venuto, quindi, incontro proprio alla necessità di ovviare alla irragionevole, preesistente disparità di trattamento tra genitori

legalmente sposati, non necessitanti di alcuna autorizzazione da parte del giudice tutelare, e genitori che prestino l'assenso con dichiarazione scritta dinanzi ad un pubblico ufficiale da un lato, e genitori separati e divorziati, famiglie monoparentali (vedovi, ragazze madri, ecc.) e famiglie di fatto non conviventi che abbiano figli minori dall'altro.

Lo scopo della precedente normativa era quello di evitare che, con l'espatrio, i genitori non legalmente sposati potessero sottrarsi agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli; al contrario, con la legge n. 3 del 2003, l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del giudice tutelare è stato eliminato sia quando il richiedente abbia ottenuto l'assenso dell'altro genitore (senza alcuna distinzione tra genitori separati e non), sia quando il suddetto richiedente sia titolare esclusivo della potestà sul figlio (nei casi, appunto, di vedovi o ragazze madri o ragazzi padri).

La legge n. 3 del 2003 ha, inoltre, innalzato a dieci anni la validità del passaporto ordinario (articolo 24, comma 2, lettera *a*), disposizione che troverà, peraltro, applicazione solo per i passaporti rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore della legge (articolo 24, comma 4).

Tale documento, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, potrà essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio (articolo 24, comma 2, lettera *b*); è stato, quindi, conseguentemente abrogato il disposto di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 1185 del 1967 che prevedeva la non rinnovabilità del passaporto decorsi dieci anni dalla data del suo rilascio (articolo 24, comma 2, lettera *c*).

Deve, quindi, ritenersi non più sussistente la necessità di una specifica iniziativa legislativa, atteso che il problema posto dagli interroganti, mirato ad una maggiore razionalizzazione dell'attività amministrativa e semplificazione del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, appare essere stato già affrontato e risolto dalla citata legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(23 aprile 2003)

RIZZI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e delle attività produttive.* – Premesso che:

dal mese di gennaio 2002 gli abbonati alle trasmissioni sportive di Stream hanno seri problemi di ricezione e a fronte di ciò sono costretti a chiedere spiegazioni alla emittente con lunghe attese telefoniche e con costi di quasi 5 euro al minuto per coloro che telefonano;

risulta, in particolare, che sabato 14 settembre, i telespettatori della zona di Milano non avrebbero potuto vedere la trasmissione della partita Modena-Milan per problemi tecnici, ammessi dalla stessa emittente;

in detta occasione le telefonate degli utenti a Stream per avere notizie, hanno registrato anche venti minuti di attesa in linea, alle tariffe sopra indicate, che di domenica raddoppiano,

si chiede di sapere se tutto ciò corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda adottare per porre fine a ciò che apparirebbe come una paradossale e inaccettabile speculazione inferta verso chi già paga un abbonamento.

(4-02960)

(19 settembre 2002)

RISPOSTA. – La società Stream – interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante – ha fatto presente che il *customer service* della società ha come principali numeri di contatto il 199 100 300, 199 100 400, 199 100 500, per i quali, come per tutti i numeri unici con prefisso «199», il costo della chiamata da telefono di rete fissa è indipendente dalla distanza del chiamante e viene calcolato sulla base degli effettivi secondi di conversazione, senza ulteriori costi aggiuntivi; il costo del traffico da cellulare viene invece addebitato al chiamante secondo le tariffe del piano tariffario stabilite dal suo gestore di telefonia mobile.

La predetta società ha inoltre precisato che il costo telefonico dei propri numeri, peraltro rilevabile dal sito Internet e contenuto nei vari inserti pubblicitari, non è di 5 euro al minuto, bensì di 0,0465 euro al minuto (IVA esclusa) nella «fascia ridotta» (dal lunedì al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 8,00; sabato dalle ore 13,00 alle ore 18,00; festivi tutto il giorno) e di 11,88 centesimi di euro al minuto (IVA esclusa) nella «fascia di punta» (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30; sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00).

Quanto alla eccessiva durata dei tempi di attesa, la medesima società Stream ha anzitutto precisato che nel periodo 10 gennaio-10 settembre 2002 su circa 2 milioni e mezzo di chiamate il *call center* ha gestito il 95 per cento delle richieste; in particolare il giorno 14 settembre 2002, data di inizio del campionato di calcio di «Serie A», al *call center* sono pervenute oltre 27.800 telefonate con tempi medi di attesa superiori ai 9 minuti per ciascuna telefonata.

Il disservizio segnalato – ad avviso della società Stream – è da mettere in relazione ai ritardi ed alle trattative intercorse, fino a pochi giorni prima dell'inizio del campionato in questione, tra le squadre di calcio e le emittenti televisive, circostanze che hanno causato un rallentamento dei normali tempi di sottoscrizione degli abbonamenti da parte dei clienti della società determinando, il primo giorno di campionato, un abnorme affollamento delle linee telefoniche.

Stream, esprimendo il proprio rammarico per i disservizi che ne sono derivati, ha comunicato che, al fine di garantire ai propri clienti il miglior

servizio possibile, ha raddoppiato il numero degli operatori del *customer service*.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(22 aprile 2003)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'interrogante nella passata e nella presente legislatura ha presentato numerosi atti di sindacato ispettivo sull'Ente irrigazione Puglia, Lucania ed Irpinia chiedendo interventi risolutivi della difficile situazione che va avanti ormai da diversi anni;

che nei giorni scorsi l'assessore regionale all'agricoltura della Puglia, Nino Marmo, in qualità di commissario dell'Ente irrigazione, ha inviato una nota al Ministro delle politiche agricole e forestali, sottolineando la drammatica situazione dell'Ente e sollecitando un'urgente incontro;

che lo stesso Assessore regionale ha fatto presente di aver inoltrato precedenti richieste di appositi finanziamenti al fine di risanare la gestione e realizzare nuove opere indispensabili per affrontare la crisi idrica;

rilevato che comunque è necessaria una particolare attenzione del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Governo sull'Ente irrigazione anche perché è indispensabile decidere il definitivo assetto dell'Ente stesso,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-02394)

(12 giugno 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la situazione di disagio economico in cui versano alcuni dipendenti dell'Ente irrigazione di Puglia, Lucania ed Irpinia a seguito della mancata erogazione dello stipendio da parte dello stesso Ente, che a sua volta soffre di una cronica carenza di risorse finanziarie, si ricorda che, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente, per l'anno 2002 è stata disposta, nell'ambito della legge n. 178 dell'8 agosto 2002, all'articolo 13 («Disposizioni in materia idrica») al comma 1, l'assegnazione di un contributo straordinario di euro 8 milioni; il Ministero, in attuazione, ha emanato il 2 ottobre 2002 il decreto ministeriale n. 515.

Ulteriori risorse finanziarie sono state destinate all'Ente con la legge n. 289 del 2003 (Finanziaria 2003), che all'articolo 80, comma 45, prevede attraverso il rifinanziamento del comma 1 dell'articolo 141 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001), anche per l'Ente in oggetto, ulteriori fondi da destinare a programmi finalizzati al corretto funzionamento ed alla realizzazione di investimenti.

Nel dettaglio, e sulla base di elementi forniti dall'Ente stesso, è emerso che degli otto milioni di euro stanziati ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 agosto 2000, n. 178, per fronteggiare lo stato di emergenza dell'Ente medesimo, 2.675.280,96 euro sono stati utilizzati per il pagamento di parte delle competenze stipendiali ai dipendenti.

I rimanenti sono stati, infatti, accreditati sul conto di Tesoreria in data 31 ottobre 2002 e destinati dalla Tesoreria stessa per far fronte ai pignoramenti notificati presso quest'ultima da alcune ditte creditrici dell'Ente.

Le competenze stipendiali non ancora corrisposte riguardano il saldo del periodo agosto-ottobre 2002 (per detto periodo è stato corrisposto un acconto nella misura dell'80 per cento) e le competenze maturate da novembre ad oggi.

L'attuale gestione commissariale, comunque, al fine di pervenire ad una definizione delle mancate applicazioni contrattuali antecedenti, ha intrapreso una serie di incontri con le organizzazioni sindacali.

L'Ente, inoltre, tiene a sottolineare che la situazione di crisi finanziaria si deve ascrivere, almeno in parte, al mancato pagamento da parte di taluni dei grandi utilizzatori irrigui del servizio prestato dall'EIPLI.

In merito poi alle prospettive, si rappresenta che si è provveduto, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 23, della legge finanziaria 2003, ad indicare l'EIPLI tra gli enti vigilati ritenuti indispensabili.

Tale norma prevede, infatti, che entro il 30 giugno 2003 il Governo dovrà individuare gli enti pubblici considerati indispensabili ed in quella sede, ai sensi della stessa disposizione, potrà essere disposta, se ritenuta necessaria, la trasformazione dell'Ente in società per azioni (per inciso si fa presente che l'Amministrazione si è già espressa in tal senso) ovvero la fusione con organismi che svolgono attività analoghe.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(10 aprile 2003)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che da alcuni anni lungo le coste del mare Adriatico, periodicamente nei mesi più caldi, si presenta il fenomeno della mucillagine;

che l'interrogante negli anni scorsi e nelle passate legislature è intervenuto sull'argomento con numerosi atti ispettivi;

che in questi giorni il tratto dell'Adriatico antistante la Puglia è interessato in alcune zone dal fenomeno in questione;

che i pescatori di Santo Spirito (Bari) e quelli di Savelletri di Fasano (Brindisi) a causa della mucillagine lamentano danni ingenti anche per la rottura delle reti,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere e se non ritengano di predisporre l'erogazione

di un indennizzo straordinario per i pescatori pugliesi danneggiati dalla mucillagine.

(4-02716)

(11 giugno 2002)

RISPOSTA. – In merito alla problematica evidenziata nell'interrogazione, l'Amministrazione non può non condividere le preoccupazioni espresse nella stessa, in quanto il ripetuto fenomeno della «neve platonica», la cui aggregazione genera le mucillagini sia in Adriatico che in altri mari, produce dannose ripercussioni sugli ecosistemi, sulle attività turistiche, sulla pesca e sulla maricoltura.

Nel particolare caso specifico, a fronte delle segnalazioni pervenute nel corso dell'anno 2002, sono state attivate le procedure necessarie all'adozione del Fondo di solidarietà ed al riconoscimento del fenomeno della mucillagine nelle zone della Regione Puglia.

Al momento, però, non si conoscono ancora gli esiti delle relative istruttorie da parte dell'ICRAM e del CNR.

Si assicura comunque che, non appena le predette istruttorie saranno concluse, l'Amministrazione assumerà tutte le determinazioni del caso.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(10 aprile 2003)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'interrogante ha presentato un atto ispettivo rivolto ai Ministri in indirizzo sui violenti nubifragi che hanno arrecato ingenti danni all'agricoltura ed alla viabilità in diverse zone della regione Puglia;

che successivamente altri nubifragi hanno interessato la regione in questione;

che, in particolare, sono state colpite le località di Fasano e Ostuni con danni ingenti alle colture agricole;

che anche la zona costiera dei comuni innanzi citati è stata purtroppo interessata da eccezionali eventi atmosferici;

che a Fasano l'acqua ed il fango hanno invaso ristoranti e strutture alberghiere delle località marine di Torre Canne e Savelletri, mentre ad Ostuni il villaggio turistico Pilone è stato interessato da un fiume d'acqua e fango che si è riversato anche nelle abitazioni e nei garage ed è stato necessario, per evitare ulteriori pericoli e danni, aprire un varco nell'arenile in prossimità della macchia mediterranea per far defluire l'acqua verso il mare;

che per quanto riguarda quest'ultima località già il 15 agosto 1995 si verificò un analogo evento;

che la situazione si è aggravata con la costruzione del villaggio e la chiusura di alcuni varchi per il deflusso delle acque e, successivamente, con i lavori della strada statale n. 379, attigua al villaggio;

rilevato:

che è necessaria, come già richiesto nella precedente interrogazione, la dichiarazione di stato di calamità naturale con le conseguenti provvidenze a favore degli agricoltori, dei privati e degli enti locali che hanno subito danni alle coltivazioni e alle strutture;

che è anche indispensabile attuare interventi di prevenzione per favorire il deflusso e lo smaltimento delle acque, in particolare per quanto riguarda le località marine;

che per quanto concerne la località Pilone vanno eliminati sbarramenti (muri, ecc.) che bloccano il deflusso delle acque e vanno eseguiti lavori sulla strada statale n. 379,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-02883)

(9 settembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento alla problematica evidenziata nell'interrogazione in oggetto e, per quanto di competenza, in relazione alle piogge alluvionali che nel settembre 2002 hanno colpito il territorio della Provincia di Brindisi, si fa presente che sulla base della proposta della Regione Puglia, a conclusione dell'istruttoria tecnica, è stato predisposto il decreto di declaratoria per l'attuazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale nei territori danneggiati.

Tale decreto è in fase di perfezionamento.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(14 aprile 2003)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che l'Italia, per la campagna olivicola 2001-2002, ha «splafonato» il livello della quota produttiva nazionale di circa il 30 per cento;

che ciò comporta un taglio dell'aiuto alla produzione da parte dell'Unione Europea;

che infatti l'aiuto alla produzione è passato da 116,20 euro per quintale di olio in acconto per la campagna 2000-2001, a 89,34 euro per la campagna 2001-2002;

che ciò costituisce un ennesimo duro colpo per il settore olivicolo, ed in particolare per quello pugliese che rappresenta il 40 per cento della produzione nazionale;

che risultano maggiormente penalizzate le aziende impegnate nella produzione di olio extra-vergine di qualità per i più alti costi di produzione;

rilevato che bisogna tener conto anche di quanto sopra evidenziato nell'elaborazione della OCM (Organizzazione Comune di Mercato) per quanto riguarda una diversa regolamentazione dell'aiuto alla produzione,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-03367)

(19 novembre 2002)

RISPOSTA. - Si ricorda innanzi tutto, che il regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva, di cui al Regolamento CEE n. 136/66, è basato su un sistema che prevede una quantità massima garantita (Q.M.G.) a livello comunitario, pari a 1.777.261 tonnellate, e quantità nazionali garantite (Q.N.G.), ripartite fra i Paesi produttori, nonché un meccanismo di riporti e compensazioni tali da assicurare per l'Italia un *budget* finanziario medio pari a 718 milioni 834 euro; al nostro Paese è attribuita una quantità nazionale garantita pari a 543.164 tonnellate.

Nell'eventualità che venga superata la quota nazionale garantita non viene intaccato l'ammontare globale delle risorse destinate a Paese, ma viene adeguato unicamente l'importo unitario di aiuto alla produzione.

Quanto premesso porta ad escludere che la Comunità europea possa operare un «taglio all'aiuto»; tanto più se il tutto viene riferito alla campagna 2000-2001 ed a quella successiva 2001-2002.

Comunque si assicura che, nell'ambito della prossima riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato, l'Amministrazione continuerà a perseguire l'obiettivo volto a garantire un reddito equo al produttore olivicolo ed un migliore equilibrio di mercato.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(10 aprile 2003)

STANISCI. - *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* - Premesso che:

nessuna provincia pugliese è stata risparmiata dal maltempo che ha messo in ginocchio l'agricoltura, pregiudicando sia l'attività di raccolta dei prodotti ortofrutticoli sia quella delle uve da tavola e da vino;

in provincia di Brindisi è proprio il prodotto vitivinicolo a destare preoccupazione, a causa dell'alto livello di umidità, seguito ad un lungo periodo di siccità;

comuni come Brindisi, Ostuni, Fasano, Torchiarolo, Cisternino, Francavilla Fontana, Erchie, Mesagne, San Pancrazio Salentino sono stati

sottoposti, oltre che alle piogge battenti ed all'eccesso di calura dei mesi di giugno e di luglio, anche a violente e lunghe grandinate;

la grandine ha compromesso, oltre al raccolto dei vigneti e degli uliveti, anche i vitigni e gli alberi di ulivo;

le colture tardive, come il pesco e le orticole (peperoni e pomodori), sono state danneggiate dagli allagamenti;

nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha stanziato 150 milioni di euro ad integrazione del fondo di solidarietà nazionale e per affrontare i danni causati dal maltempo nel settore agricolo aggravati, altresì, da quelli riportati dalle infrastrutture a causa degli acquazzoni, di portata sconosciuta a queste zone ed imprevista;

nelle zone sul litorale adriatico (Villanova, Santa Sabina, Pilone, Rosa Marina) sono stati danneggiati gli impianti balneari, le abitazioni, alcune delle quali sono state sommerse per ore dalle acque, e le strade,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia ricevuto i dati reali della situazione pugliese e di quella brindisina;

come intenda intervenire per finanziare adeguatamente il fondo per rispondere a tutti i danni subiti dagli agricoltori;

entro quanto tempo gli agricoltori pugliesi e brindisini conosceranno se e quali benefici eventuali saranno loro attribuiti da codesto Ministero.

(4-02950)

(19 settembre 2002)

RISPOSTA. – Si assicura, innanzi tutto, che l'Amministrazione è a conoscenza della situazione che si è venuta a determinare nella Regione Puglia ed, in particolare, nel territorio della Provincia di Brindisi a seguito delle piogge persistenti dell'estate-autunno 2002.

Infatti, sulla base della proposta della regione Puglia, è stato predisposto il decreto di declaratoria per l'attuazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale nei territori danneggiati.

Tale decreto è in fase di perfezionamento.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(14 aprile 2003)

TURRONI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2003 si terrà a Venezia la Conferenza Internazionale sulla Gestione delle Risorse Faunistiche promossa dal Governo italiano con inviti a carattere internazionale;

tra i relatori sono presenti grandi industriali delle armi e delle munizioni,

si chiede di sapere:

in base a quali motivazioni si sia adottata la decisione di invitare in qualità di relatori al convegno gli industriali delle armi;

quale contributo costoro possano portare in merito alla gestione delle risorse faunistiche.

(4-04303)

(8 aprile 2003)

RISPOSTA. – La Conferenza internazionale sulla gestione delle risorse faunistiche si terrà a Venezia dal 15 al 17 maggio 2003 ed è organizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio in collaborazione con la regione Veneto.

La Conferenza non si pone l'obiettivo di propagandare tra i cittadini l'uso delle armi, bensì di fare il punto della situazione fattuale e normativa, in Italia ed Europa, della gestione delle risorse faunistiche, attraverso l'esame dei rapporti tra salvaguardia della biodiversità e ruralità.

Alla Conferenza prenderà parte il senatore Pietro Fiocchi in qualità di Presidente nazionale del Comitato nazionale caccia e natura (CNCN), organizzazione che si è particolarmente distinta in interventi a salvaguardia dell'ambiente.

La relazione del senatore Fiocchi verterà sul tema dei rapporti tra indotto economico ed occupazionale, legato all'attività venatoria in Italia.

Alla Conferenza sono stati formalmente invitati, oltre ai massimi esperti del settore della gestione delle risorse faunistiche a livello internazionale e nazionale, i responsabili delle maggiori associazioni europee ed italiane del mondo agricolo, del mondo venatorio, delle associazioni ambientaliste e della collettività scientifica.

Per quanto riguarda le associazioni ambientaliste italiane sono state formalmente invitate Legambiente, WWF Italia, Terra e vita e le altre associazioni più rappresentative.

Tra l'altro, tra i relatori, pur non avendo ancora confermato la partecipazione, figurano i massimi responsabili di Legambiente e del WWF Italia.

Da tutto ciò si deduce che la Conferenza rappresenterà un'occasione di confronto molto utile, nel quadro della complessa problematica connessa alla gestione delle risorse faunistiche, alla quale potranno offrire il proprio contributo, anche in chiave di critica costruttiva, i portatori delle diverse istanze.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(10 aprile 2003)

ZAPPACOSTA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

in data 21 gennaio 2003 lungo un ampio tratto di costa abruzzese, da Roseto degli Abruzzi a Vasto, sono state avvistate sulla superficie del mare ampie chiazze iridescenti le quali, secondo le prime analisi, dovrebbero essere state causate dalla presenza dell'alga nota con il nome scientifico di «*Noctiluca Scintillans*»;

l'alga in questione parrebbe non essere tossica per l'uomo, ma costituisce una minaccia per l'ambiente marino in generale, procurando una diminuzione di ossigeno per la vita degli organismi sottomarini e, di conseguenza, alterando l'equilibrio della microfauna e della microflora marina;

la comparsa di tale alga potrebbe essere legata con le attività connesse alle aree portuali, visto che la sua presenza è più evidente nelle immediate vicinanze dei porti abruzzesi;

già in passato formazioni di sistemi complessi di alghe hanno messo a rischio la balneabilità del mare Adriatico, in particolar modo della costa abruzzese, con grave danno, nel periodo estivo, all'economia regionale, legata alle imprese turistiche che già sono penalizzate dalla continua erosione della costa,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per affrontare il fenomeno, sempre più ricorrente, della formazione di sistemi complessi di alghe al largo delle coste dell'Adriatico e per arginarne le gravi conseguenze, specie di tipo economico.

(4-03705)

(23 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Si comunica che la presenza di chiazze iridescenti di colore rosso arancione a circa 500 metri dalla costa, verificatasi nell'ultima decade di gennaio 2003, ha interessato l'intero litorale abruzzese, dalla foce del Trigno a quella del fiume Tronto; tale fenomeno è stato monitorato attraverso specifiche missioni navali ed aeree condotte dalla Capitaneria di Porto di Pescara, nonché mediante campionamenti d'acqua marina inviati, per le opportune analisi, presso i laboratori dell'ARTA della regione Abruzzo.

Gli esiti delle analisi hanno confermato che si tratta di una fioritura di un'alga denominata *Noctiluca scintillans*, che risponde ad un normale ciclo proprio degli organismi marini ed esclude particolari conseguenze per le specie ittiche in quanto non tossica.

Anche l'ARTA di Pescara, dopo aver effettuato le opportune analisi, ha accertato che il fenomeno è da ascrivere alla fioritura algale della *Noctiluca scintillans*.

La specie *Noctiluca* è una microalga eterotrofa bioluminescente, molto comune, appartenente alle dinoflagellate che si nutre di microalghe, copepodi e uova di pesci.

Essa viene segnalata regolarmente nel Mar Adriatico in periodi diversi a seconda delle condizioni meteo climatiche, ma non sempre si formano le sciamature intense e gli affioramenti in superficie.

L'aggregazione superficiale dovuta a meccanismi fisici, quali il moto ondoso e il vento, determina la formazione di chiazze colorate arancioni, le cosiddette maree rosse.

Gli accumuli superficiali sono spesso orientati in strisce parallele e possono essere facilmente dispersi dal rimescolamento se i venti sono molto forti.

Tale fenomeno è, quindi, diverso dalla formazione di mucillagini o dalle fioriture «abnormi» di specie fitoplanctoniche.

La *Nocticula scintillans* è considerato un organismo innocuo sia sotto il profilo igienico-sanitario sia sotto quello ambientale; infatti non produce tossine e la sua degradazione, pur comportando un consumo di ossigeno, non causa particolari problemi ambientali nel periodo invernale in cui le acque sono fredde, ben rimescolate e ossigenate.

In relazione alla abbondante presenza di *Nocticula scintillans* rilevata in prossimità dei porti, non vi sono lavori scientifici che indichino che le attività portuali favoriscono una proliferazione della microalga.

L'accumulo delle sciamature di *Nocticula scintillans* in prossimità dei porti deriva dalla presenza di barriere costituite dalle dighe portuali e dai fronti di salinità creati dagli apporti fluviali nei porti-canale o alla foce dei fiumi, che consentono un accumulo forzato dal vento e dalle correnti superficiali degli organismi affioranti. La sua crescita non è direttamente correlata agli apporti fluviali di nutrienti e, quindi, non è possibile ipotizzare un intervento diretto per la riduzione della sua proliferazione; interventi di riduzione dei carichi di nutrienti di sostanza organica, auspicabili per la riduzione dei problemi legati alla eutrofizzazione, nel caso della *Nocticula* potrebbero non essere sufficienti.

Nell'ambito del Programma di Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero, realizzato dalla Direzione per la difesa del mare del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, vengono effettuati regolarmente (ogni 15 giorni) campionamenti ed analisi di *fitoplancton* lungo le coste della regione Abruzzo. I risultati dei campionamenti effettuati nella seconda quindicina di gennaio mostrano un'effettiva abbondanza di *Nocticula scintillans* nelle stazioni abruzzesi; va, tuttavia, sottolineato che tale fenomeno, nel mese di febbraio, non è stato più rilevato.

In considerazione di quanto sopra, non si ritiene che la situazione segnalata debba destare alcuna preoccupazione, posto che, come detto, non esistono interventi che, concretamente, riducano o debellino il fenomeno in parola.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(16 aprile 2003)